

LA COLLAZIONE: CARATTERI GENERALI, (ALCUNI)  
ASPETTI CRITICI E PROFILI EVOLUTIVI

*THE “COLLAZIONE”: GENERAL TERMS, (SOME) CRITICAL  
ASPECTS AND EVOLUTIONARY PROFILES*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 10 bis, junio 2019, ISSN: 2386-4567, pp. 414-475*



Giuseppe  
GAROFALO

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de febrero de 2019

ARTÍCULO APROBADO: 1 de abril de 2019

**RESUMEN:** Il saggio analizza i caratteri generali dell'istituto della collazione. Muovendo dall'indagine del fondamento dell'art. 737 c.c. e dalla circoscrizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di operatività, si esaminano alcuni aspetti controversi: i rapporti con la divisione, la dispensa ad opera del de cuius, la collazione volontaria, mettendo in luce la necessità di una rilettura assiologica della relativa disciplina.

**PALABRAS CLAVE:** Collazione; divisione; dispensa; autonomia; interpretazione; applicazione

**ABSTRACT:** *The essay investigates the general characteristics of the Italian "collazione". It starts from the analysis of the foundation of the art. 737 Italian civil code, the main rule: delineating its objective and subjective spheres of operations, some controversial aspects, such as the relationship between "collazione" and division, the dispensation from "collazione", the "collazione volontaria", are examined, highlighting the need for an axiological re-reading of the relative discipline.*

**KEY WORDS:** *Collazione; division; dispensation, autonomy, interpretation; application.*

**SUMARIO.- I. RICOSTRUZIONE STORICA: CENNI MINIMI.- II. NOZIONE E RATIO DELL'ISTITUTO.- III. LA NATURA GIURIDICA DELLA COLLAZIONE.- IV. I RAPPORTI CON LA DIVISIONE E IL PROBLEMA DELLA NECESSITÀ DI UN RELICTUM.- V. COLLAZIONE E ISTITUTI AFFINI.- VI. AMBITO SOGGETTIVO.- VII. AMBITO OGGETTIVO.- VIII. LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE E LA REVOCA DELLA DISPENSA.- IX. LA COLLAZIONE VOLONTARIA NELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE.**

---

## **I. RICOSTRUZIONE STORICA: CENNI MINIMI**

La disciplina della collazione nacque nel diritto romano classico in conseguenza della concessione ai figli emancipati della successione *ab intestato* (*sine tabulis e contra tabulas*) a mezzo della *bonorum possessio unde liberi*.

Essa, com'è noto, nelle due diverse forme della *collatio bonorum* e della *collatio dotis*, si pose quale rimedio per superare l'ineguaglianza tra i figli *in potestate* (*sui heredes*) e figli *emancipati*, da una parte, e tra fratelli e sorelle in caso di figlie dotate, dall'altra.

I figli in potestà, in quanto tali privi di capacità patrimoniale, non potendo acquistare e ritenere *iure proprio*, ma ricadendo i loro acquisti nel patrimonio del *pater familias*<sup>1</sup>, si trovarono a subire una disparità di trattamento rispetto agli emancipati: gli acquisti compiuti dai *sui* prima della morte del padre, infatti, rientrando nella massa ereditaria, venivano divisi, a differenza di quelli propri degli emancipati, tra quest'ultimi e i *sui*.

Una siffatta disparità patrimoniale si registrava anche riguardo alla figlia coniugata la quale, ebbe da sola ad avvantaggiarsi – a discapito degli altri figli – della dote conseguita per effetto dello scioglimento del matrimonio.

Tale squilibrio venne meno allorché, con la *collatio bonorum*, da un lato, e con la *collatio dotis*, dall'altro, il pretore impose – pena la *denegatio*<sup>2</sup> – ai figli emancipati di conferire quanto acquistato in proprio, e alla figlia (ancora *in potestate* alla morte

---

<sup>1</sup> Cfr., sul punto, GUARINO, A.: *Collatio Bonorum*, Roma, 1937, p. 11 ss.

<sup>2</sup> Si trattava della negazione dei mezzi giudiziari spettanti ai *bonorum possessores*.

### **• Giuseppe Garofalo**

Dottorando di ricerca presso la Lumsa di Palermo, Correo electrónico: g.garofalo@lumsa.it

del *pater familias*<sup>3</sup>) il conferimento dei beni dotali restituiti dal marito in seguito al *divortium*<sup>4</sup>.

La prima vera anticipazione dell'attuale disciplina della collazione si ebbe, tuttavia, con la *collatio descendantium*, sorta in epoca giustiniana, ed in virtù della quale fu previsto l'obbligo tra coeredi discendenti (senza alcuna distinzione) di conferire alla massa ereditaria, prima dello scioglimento della comunione, tutti beni (liberalità, dote, ecc...) ricevuti in vita dal *de cuius*, allo scopo di evitare la sperequazione che si sarebbe altrimenti prodotta per effetto delle liberalità ricevute dall'ascendente<sup>5</sup>.

L'istituto, sopravvissuto nel diritto intermedio<sup>6</sup> e riadattato nelle legislazioni moderne<sup>7</sup>, trovò cittadinanza nel codice albertino che "pur ponendosi sulla scia del codice napoleonico, preferito alla tradizione del diritto comune cui invece aveva fatto ritorno il codice civile austriaco" scelse di "limitare l'obbligo collazionario ai figli e ai discendenti dell'ereditando (art. 1067 codice albertino; conf. art. 989 codice dello stato di Parma), escludendolo, però, quanto all'oggetto per i legati"<sup>8</sup>.

Il codice Pisanelli del 1865 (artt. 1001 ss.), in sostanziale continuità con il codice civile sabaudo, circoscrisse la collazione alle sole donazioni fatte ai figli o discendenti, facendo salva la diversa volontà del donante e precisando che l'eventuale dispensa avrebbe legittimato il figlio o il discendente a ritenere la donazione nei limiti della quota disponibile, restando "l'eccedente [...] soggetto a collazione" (art. 1002).

3 Nessun problema invece si poneva con riguardo alla figlia emancipata, giacché costei era tenuta alla *collatio bonorum*, onde già in questa sede avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di conferimento al momento della restituzione della dote.

4 Nella specie, in entrambi i casi, il conferimento veniva garantito mediante la prestazione di tante *cautiones* quanti erano i *sui*, con le quali si assumeva l'impegno verso gli altri discendenti dell'ereditando di trasferire loro la quota dei beni dotali una volta che questi le fossero stati restituiti, in modo da assicurare l'eguaglianza di trattamento tra fratelli e sorelle; di norma la *collatio dotis* doveva avvenire contestualmente alla *datio bonorum possessionis*, ma se la figlia avesse ottenuto la *bonorum possessio* prima di *dotem conferre*, il pretore, finché essa non avesse ottemperato, le avrebbe denegato le azioni e gli altri rimedi giudiziari a lei spettanti quale *bonorum possessor*. Sul tema, v. LONGO, G.E.: "Collazione" (dir. rom.), *Enc. dir.*, VII, 1960, p. 314. Nel senso che la cauzione dovesse essere prestata ai *sui heredes* e non alla massa ereditaria, v. ARANGIO RUIZ, V.: *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1978, p. 540.

5 SANFILIPPO, C.: *Istituzioni di diritto romano*, Soveria Manelli, 2002, p. 360. Il conferimento "coinvolgeva ogni forma di donazione ispirata non già dall'intento dell'ascendente di favorire in maniera definitiva un discendente a scapito degli altri, bensì dalla volontà palese di fornire un valido aiuto patrimoniale al discendente, che si fosse trovato in uno stato particolare di bisogno, per date circostanze, come quelle della milizia o del matrimonio; donazioni, cioè, che il *de cuius* avrebbe verosimilmente fatto anche agli altri discendenti solo che si fossero trovati nelle medesime situazioni, e che sostanzialmente si risolvevano in una forma anticipata di successione", così, MORELLI, M.R.: *La comunione e la divisione ereditaria*, *Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1998, II, p. 376.

6 VISMARA, G.: "Collazione" (dir. interm.), *Enc. dir.*, VII, 1960, p. 323.

7 Nel diritto consuetudinario francese, ad esempio, la collazione venne estesa anche ai legati, ed il *code Napoléon*, di seguito "obbligo qualunque coerede succedesse ab intestato, alla collazione, in natura o per imputazione, di tutte le donazioni (dirette e indirette), e dei legati, ad eccezione (ma in ogni caso entro i limiti della disponibile) delle attribuzioni fatte con dispensa della collazione e di quelle fatte a titolo di prelegato oltre la quota del coerede", in questi termini, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti* (artt. 737-756), *Comm. Schlesinger*, Milano, 2009, p. 6.

8 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 7.

Il chiamato, poi, sempre nel rispetto della disponibile, avrebbe potuto “ritenere la donazione, o domandare il legato a lui fatto” non potendo però “ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima” (art. 1003).

Così delineata, la disciplina, pressoché immutata, venne di seguito trasposta negli odierni artt. 737-751 c.c.

## II. NOZIONE E RATIO DELL'ISTITUTO

Per collazione, dal latino “*colligere*”, ovvero “raccolgere”, s'intende l'atto mediante il quale determinati soggetti, che hanno accettato l'eredità, conferiscono (*rectius*: sono tenuti a conferire) alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto<sup>9</sup>.

L'art. 737, c. I, c.c. dispone che “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Al secondo comma si precisa, tuttavia, che “la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”<sup>10</sup>.

Il conferimento, qualora si tratti di bene immobile, deve farsi o per imputazione, ossia imputando il valore del bene donato alla propria quota, oppure in natura, cioè rendendo il bene in natura, a scelta del soggetto tenuto al conferimento stesso.

Nonostante la dottrina si sia a lungo interrogata circa la *ratio* sulla quale poggia l'istituto in discorso e malgrado la lunga e travagliata elaborazione della relativa disciplina, permangono dubbi in ordine al fondamento “di per sé controverso”<sup>11</sup> della collazione, tanto che qualche autore, ritenendo che la stessa “non trov[ ] alcuna giustificazione razionale sufficiente”, giunge a dubitare dell'utilità di mantenere in vita l'istituto<sup>12</sup>.

9 Si vedrà più avanti che il donatario può optare anche per l'imputazione del valore del bene ricevuto.

10 Per un'analisi dettagliata delle questioni che la norma pone, v. SICLARI, R.: *Art. 737*, PERLINGIERI, G. (a cura di): *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II, Napoli, 2010, p. 668 ss.; CIATTI, A.: “La collazione”, CALVO-PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, II, 2013, p. 1381 ss.; MIGLIACCIO, E.: “Collazione, imputazione e preterizione divisoria”, *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 86 ss.

11 Così, PERLINGIERI, G.: “La collazione per imputazione e il criterio di stima ‘al tempo dell'aperta successione’. La collazione d'azienda”, *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85; ben si comprenderà nel prosieguo della trattazione il rilievo secondo cui l'argomento in esame è “tra i più difficili ed intricati che vi siano in materia di successione”, COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, Napoli, 1935, p. 423.

12 Così, CIATTI, A.: *Della collazione*, *Comm. Gabrielli*, 3, Torino, 2010, p. 209. Si veda anche, FORCHIELLI, P.: “Collazione”, *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 58; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, *Tratt. Vassalli*, XII, 5, 1980, p. 273; CARNEVALI, U.: “Collazione”, *Dig.*, II, Torino, 1988, p. 472; COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, cit., p. 431; PALAZZO, A.: *Le successioni*, *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1996, p. 984; ALBANESE, A.: *La collazione*, *Tratt. Bonilini*, IV, *Comunione e divisione ereditaria*, 2009, p. 420 ss.

Di là da tali radicali conclusioni, appare in questa sede utile ripercorrere, seppur in breve, le diverse teorie sviluppatesi sul punto, non foss'altro perché, come si evincerà nel prosieguo, l'adesione ad un'impostazione, piuttosto che ad un'altra, conduce sul piano operativo a conclusioni diametralmente opposte.

Si pensi, ad esempio, all'ammissibilità della c.d. dispensa implicita: se si ritiene che il fondamento della collazione sia da rintracciare nella presunta volontà del defunto, si riterrà che "l'obbligo di conferimento viene meno ogni qualvolta sia possibile presumere una diversa intenzione, come accadrebbe in tutte le circostanze inconciliabili con la volontà di uguaglianza [...]"<sup>13</sup>. Viceversa, chi ravvisa la ratio della norma nella tutela dell'interesse familiare, esclude che si possa configurare una dispensa tacita, sul presupposto che la diversa volontà del donante, seppur ammessa dalla legge, debba essere, in ossequio ad una tutela effettiva<sup>14</sup>, manifestata esplicitamente<sup>15</sup>.

Tradizionalmente sono state cinque le teorie avvicendatesi (e tra di esse influenzatesi) nel tentativo di individuare la ragione giustificatrice della collazione ereditaria, prediligendo ora il profilo soggettivo, ora quello oggettivo.

Come accennato, la prima e più risalente impostazione, che ha tuttavia avuto ampia diffusione in tempi recenti<sup>16</sup>, presumendo che il donante abbia eguale considerazione dei soggetti tenuti alla collazione, individua – in termini soggettivi – il fondamento dell'istituto nella volontà implicita del *de cuius* di anticipare nei confronti di taluni di questi la successione<sup>17</sup>.

La donazione fatta al discendente o al coniuge, dunque, assumendo i connotati di un'anticipata successione, evita di tradursi, operando la collazione, in un ingiusto vantaggio per il donatario.

È comunque fatta salva la possibilità per il donante di vincere la presunzione di eguaglianza dispensando il donatario tanto dalla collazione, esonerandolo

13 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 29.

14 Sul tema dell'effettività della tutela è utile il rinvio a CARAPEZZA FIGLIA, G.-SAJEVA, S.: "Responsabilità civile e tutela ragionevole ed effettiva degli interessi", PERLINGIERI, G.-FACHECHI, A. (a cura di): *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, *Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*, Napoli, 2017.

15 CICU, A.: *La divisione ereditaria*, Milano, 1946, p. 158.

16 L'osservazione è di DEPLANO, S.: "La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente", *Dir. succ. fam.*, Napoli, 2016, p. 413.

17 POLACCO, V.: *Delle successioni*, Milano-Roma, 1937, p. 352 ss.; AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 730; *Id.*, *Dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.*, *Giur. it.*, 1978, I, 1, p. 648; ABELLO, L.: "Contributo alla teoria della collazione, (La presunzione della volontà del defunto nelle successioni testamentarie in ordine alla collazione)", *Giur. it.*, 1896, IV, p. 388; PIOLA, E.: "Successione, Rapporti giuridici tra coeredi", *Noviss. Dig. It.*, XXII, Torino, 1902, p. 518; AZZARITI, G.: *La divisione. Tratt. Rescigno*, VI, 2, Torino, 1997, p. 431; DE RUGGERO, R.-MAROI, F.: *Istituzioni di diritto privato*, Milano-Messina, 1950, p. 1453.

dal conferimento, quanto dall'imputazione ex se, escludendo che il lascito sia computato sulla quota di riserva (art. 564 c.c.).

Al riguardo si è però obiettato che gli effetti *de quibus* sono indubbiamente conseguenza della volontà della legge: se l'ipotetica volontà del *de cuius* fosse realmente a fondamento dell'istituto, infatti, la collazione avrebbe natura presuntiva e, dunque, potrebbe essere superata dalla prova del fatto che la volontà del defunto fosse contraria al suo operare<sup>18</sup>.

Del resto, essendo soggetta a collazione qualsiasi donazione<sup>19</sup>, appare arduo sostenere che tutte, indistintamente, siano realizzate a scopo successorio, tanto più se si considera che il *de cuius* ben può attribuire liberalità a soggetti (nipote o coniuge anziano) solo di rado chiamati a succedere. Senza contare, poi, che “se davvero la donazione fosse un anticipo dell'eredità, essa dovrebbe venir meno con la rinuncia all'eredità stessa”<sup>20</sup>. Può osservarsi, invece, che con la rinuncia il donatario, lungi dal perdere il bene donato, non è più tenuto al conferimento e l'atto liberale si consolida<sup>21</sup>. Peraltro, seguendo questa linea interpretativa, la collazione sarebbe inibita tutte le volte che il testatore lasci al donatario una quota inferiore rispetto agli altri coeredi, dovendosi da ciò inferire che al “bilanciamento patrimoniale tra coniuge e discendenti abbia già provveduto il *de cuius*”<sup>22</sup>, onde “l'intervento suppletivo della legge non ha più ragion d'essere”<sup>23</sup>.

Una seconda tesi, suffragata ciclicamente da talune pronunce di legittimità<sup>24</sup> – declinando in termini oggettivi l'orientamento appena riferito – tende ad assegnare a fondamento della collazione il principio dell'eguaglianza di trattamento che la legge, interpretando la volontà tipica del defunto, reputerebbe voluta dal medesimo fra i suoi discendenti<sup>25</sup>.

18 FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, (artt. 713-768), *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2000, p. 351; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 270 ss.; FORCHIELLI, P.: *La collazione*, Padova, 1960, p. 346 ss.; CASULLI, V.R.: “Fondamento, funzione e struttura della collazione: l'avocazione allo stato dei beni donati”, *Foro it.*, I, 1971, c. 2354; PACIFICI MAZZONI, E.: *Delle successioni. Istituzioni di diritto civile italiano*, VI, 2, Torino, 1827, p. 258.

19 V., *infra*, § VII.

20 BILO, G.: “Della collazione”, *Codice delle successioni e donazioni*, SESTA, M. (a cura di): Milano, 2011, p. 1736; Si veda, anche, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 47.

21 Resta in ogni caso salva l'azione di riduzione in caso di lesione della quota riservata all'erede dalla legge.

22 BILO, G.: “Della collazione”, cit., p. 1736.

23 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 47.

24 Cass., 6 dicembre 1971, n. 3540, *Dir. giur.*, 1973, p. 311; Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, *Riv. not.*, 1996, II, p. 876; Cass., 1 febbraio 1995, n. 1159, *Giur. it.*, 1995, “Divisione”; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093, *Giur. it.*, 2000, I, I, p. 1253; Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, *Foro it.*, 2001, c. 2533 ss.; Cass., 18 luglio 2005, n. 15131, cit.; Cass., 23 ottobre 2008, n. 25646, *Rep. Foro it.*, 2008, “Divisione”, n. 29.

25 BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, p. 183; CASULLI, V.R.: “Collazione delle donazioni”, *Noviss. dig. it.*, Torino, 1959, vol. III, p. 453 ss.; D'ONOFRIO, P.: *Della divisione*, *Comm. D'Amelio-Finzi*, Firenze, 1941, p. 686 ss.; DEgni, G.: “Imputazione e collazione”, *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1899, p. 900; MELLUCCI, P.: *Trattato teorico pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, Torino, 1880, p. 43; ANDRINI, M.C.: “La collazione”, RESCIGNO, P. (a cura di): *Successioni e donazioni*, II, Padova, 1994, p. 124; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 719; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p.

L'indirizzo, anche nell'adeguata prospettiva di eguaglianza relativa, non è andato esente da critiche.

Appare, innanzitutto, inaccettabile, si afferma, l'idea che i beni donati finiscano per essere intesi come beni ereditari (a tale conclusione, infatti, conduce l'impostazione in esame, dal momento che tutto il *donatum* confluisce nell'asse ereditario): la comunione sui beni donati si instaura, invero, non tra tutti i successibili, ma solo tra taluni soggetti interessati dalla collazione (discendenti e coniuge); inoltre evidentemente errato sarebbe continuare a considerare il bene donato come ereditario anche quando il donatario abbia fatto proprio il lascito rinunciando all'eredità<sup>26</sup>.

In secondo luogo, il principio di uguaglianza sul quale poggia detta tesi passa, a ben vedere, in secondo piano nell'ipotesi in cui il coerede donatario sia chiamato (in caso di successione anche parzialmente testamentaria) per una minore quota rispetto agli altri, giacché la posizione deteriore di costui per volontà del *de cuius*, si aggrava per effetto della collazione<sup>27</sup>.

Infine, oltre a collidere con la finalità perequative dell'istituto tanto la dispensa<sup>28</sup> quanto la rinuncia all'eredità (posto che sul piano effettuale entrambi strumenti alterano l'equilibrio presunto), la logica dell'equiparazione mal si concilia con la diseguale posizione assunta del coniuge rispetto ai figli all'indomani della generale riforma del diritto di famiglia<sup>29</sup>.

---

368 ss.; AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 730; RANELLETTI, E.: *Massa ereditaria*, Milano, 1908, p. 25; PIOLA, E.: *Successione. Rapporti giuridici tra coeredi*, cit., p. 518; PACIFICI MAZZONI, E.: *Delle successioni*, cit., p. 258; DEGNÍ, F.: *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, III, Padova, 1937, p. 262; DE RUGGIERO, R.-MAROI, F.: *Istituzioni di diritto privato*, Milano-Messina, 1950, p. 1453. In tempi meno risalenti sembra allinearsi alla posizione in commento anche AZZARITI, G.: "Dei prelevamenti di cui all'art. 725 cod. civ.", *Giur. it.*, 1978, I, 1, p. 648.

26 Salvo ritenere, in contrasto con l'art. 520 c.c., l'ammissibilità di una rinuncia parziale all'eredità, per la quale si veda, PERLINGIERI, G.: "L'acquisto dell'eredità", CALVO, R.- PERLINGIERI, G. (a cura di): *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008, p. 335.

27 SICLARI, R.: *La collazione*, AA. VV., *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, Padova, 2010, p. 264; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 364; FORCHIELLI, P.: *La collazione*, Padova, 1960, p. 364; GAZZARA, G.: "Collazione", *Enc. dir.*, 1960, VII, p. 331.

28 È utile rilevare, sul punto, che la disciplina in commento non prevede quale presupposto di operatività la parità di quote, ma di contro rimane una libera scelta del tastatore (da qui l'intangibilità dell'autonomia testamentaria) che, se lo riterrà opportuno potrà attribuire a ciascuno dei coeredi una porzione determinata senza alcun vincolo derivante dall'operatività della collazione, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 37.

29 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 38, il quale rileva che "l'asserita parità di trattamento alla base della collazione dovrebbe presupporre, allo stato attuale, una tendenziale omogeneità tra posizioni successorie di figli e coniuge; ma a confutare detto presupposto basti, da un lato, la considerazione che per certi aspetti il coniuge è patrimonialmente avvantaggiato rispetto i figli [cfr. Corte cost., 20 gennaio 2006, n. 15, reperibile su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)], dall'altro, il riferimento alla successione legittima, da cui emerge invece un perdurante favore per i figli [...]".



In breve, dunque, pur se la disciplina in esame tende a garantire la proporzionalità<sup>30</sup>, non sempre l'effetto della collazione è quello di determinare la parificazione tra gli eredi.

Muove dall'asserita esistenza di un'eguale aspettativa di ciascun membro della famiglia sul patrimonio del *de cuius*, quell'orientamento dogmatico che pone quale base razionale della collazione l'esistenza della c.d. comproprietà familiare.

Le donazioni, in vista dell'apertura della successione del donante, assumerebbero efficacia provvisoria e strumentale alla tutela della comunione patrimoniale familiare (cui sarebbero estranei gli ascendenti) e si concretizzerebbero, alla morte dell'ereditando, in un eguale diritto di partecipazione sull'asse ereditario<sup>31</sup>.

È stato, tuttavia, rilevato che nel nostro ordinamento non può darsi alcuna comproprietà ereditaria prima dell'apertura della successione, giacché titolare esclusivo del suo patrimonio è il proprietario<sup>32</sup>; a tutto concedere l'unica aspettativa ravvisabile potrebbe essere quella sulla quota di riserva, peraltro incerta nel suo concreto ammontare considerata la libertà del *de cuius* nella gestione del proprio patrimonio.

Ed allora, come puntualmente osservato, "la formula 'comproprietà familiare' può al più assumere valore sociale e morale ispirato all'obbligo che ha il *de cuius* di provvedere in vita e *post mortem* ai bisogni del coniuge e dei figli"<sup>33</sup>.

Volge invece lo sguardo agli altri coeredi non donatari la tesi che individua il fondamento della collazione nell'interesse superiore della famiglia<sup>34</sup>.

30 Nel contesto italo-comunitario, detto principio assume una valenza non soltanto "orizzontale", ma anche "verticale". In quest'ultimo caso esso è preordinato a conformare l'autonomia negoziale nella sua stagione fisiologica, cfr. PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e proporzionalità nei contratti", *Id.: Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 443 ss.; PERLINGIERI, G.: "L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo", Napoli, 2013, p. 144 ss.

31 COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, Napoli, 1935, p. 427; LUSIGNOLI, A.: "Sul fondamento della collazione", *Arch. giur.*, 1893, p. 129.

32 FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 357; GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 331.

33 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 719.

34 SANTORO PASSARELLI, F.: "Vocazione legale e testamentaria", *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 196 ss.; *Id.: Appunti sulle successioni legittime*, Roma, 1930, 10, p. 43; CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1961, p. 513; NICOLO, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, p. 149. Per l'idea secondo la quale la successione troverebbe il suo fondamento nella tutela della famiglia come istituto di importanza sociale e nella rilevanza sociale della relazione di appartenenza del *de cuius* e dei successibili allo stesso gruppo familiare, v. CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte Generale*, Napoli, 1977, p. 171; CICU, A.: *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943, p. 144; RESCIGNO, P.: *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, p. 148; NICOLO, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., p. 149; GRASSETTI, L.C.: *Delle successioni legittime*, *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, 1941, p. 332; SANTORO PASSARELLI, F.: *Vocazione legale e testamentaria*, cit., p. 197; MENGONI, L.: *Delle successioni legittime*, *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985, p. 9; BIANCA, C.M.: *Diritto Civile. 2.2. Le successioni*, Milano, 2015, p. 393 ss.; BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 1966, p. 161; BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 49.

Tale impostazione – di fatto in continuità con la precedente – se per un verso tende a sovrapporre, quanto alla finalità perseguita, l'istituto in esame alla successione necessaria, deputata sì essa alla salvaguardia del patrimonio familiare<sup>35</sup>, per altro verso va incontro all'obiezione che se la legge avesse inteso tutelare l'interesse familiare *de quo*, avrebbe di certo approntato una disciplina inderogabile e non dispositiva, come invece è, indiscutibilmente, quella di cui agli artt. 737 ss., c.c.<sup>36</sup>.

Inoltre, si tenga conto del fatto che se già in passato, a rimarcare la debolezza di tale ricostruzione, si evidenziava l'evanescenza del concetto di "superiore interesse familiare"<sup>37</sup>, ancor di più oggi il predetto concetto mal si presta ad assurgere a ratio della collazione, considerato che le nozioni di famiglia e di interesse familiare – legate non più dall'inseparabilità, ma dalla coesione sociale – vanno di guisa rilette al cospetto di relazioni, oggi ben più complesse, e del fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte (*melius*, allargate), che impongono di far riferimento ad una solidarietà plurifamiliare<sup>38</sup>.

Ciò posto, di là dalle riserve dommatiche sopra evidenziate, occorre prendere atto del fatto che la giurisprudenza, con una certa costanza, assegna alla collazione la funzione di garantire l'equilibrio e la parità di trattamento tra coeredi, sì da non "alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del *relictum* e del *donatum* al momento dell'apertura della successione"<sup>39</sup>.

La collazione, pertanto, allo scopo or ora detto, "trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il *de cuius*, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle

35 NICOLÒ, R.: *La vocazione ereditaria*, cit., 1934, 149; GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., 334; CICU, A.: *Successione per causa di morte*, cit., 514.

36 BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 270; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 208; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 39; FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., I; VISALLI, N.: *La collazione*, Padova, 1988, p. 12; CAREDDA, V.: "Collazione volontaria: ammissibilità e limiti", *Riv. giur. sarda*, 1997, p. 608 s.

37 CASULLI, V.R.: "Collazioni delle donazioni", cit., p. 457.

38 PERLINGIERI P.-BARBA V.- PERLINGIERI, G., PERLINGIERI P.: *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2017, p. 1099; in senso analogo, citate dagli Autori. Corte cost., 26 maggio 1989, n. 301, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) e Corte cost., 14 aprile 1980, n. 45, *ivi*; della stessa opinione sembra AMADIO, G.: "Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione)", *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari*, 2000, p. 72, il quale è dell'avviso che "l'operatività dell'istituto non può più essere attribuita a priori a vantaggio dell'unico gruppo familiare di cui il *de cuius* era parte; i soggetti coinvolti nel fenomeno collazionario ben potrebbero su un piano assiologico e pregiudiziale, non essere legati da un rapporto familiare".

39 Trib. Arezzo, 1 febbraio 2018, n. 128, *Banca dati lus Explorer*, 2018; cfr. anche, Cass., 30 gennaio 2017, n. 2299, *ivi*, la quale ha affermato che "la ratio e la funzione dell'istituto della collazione è garantire la *par condicio* degli eredi: così, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi all'apertura della successione. È, quindi, illegittima, e va pertanto riformata, la sentenza di merito con cui, accertato il decesso del privato senza relativo testamento, venga effettuata l'imputazione secondo il valore dei beni al momento della donazione e non al momento dell'apertura della successione".

attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione<sup>40</sup>, tese a non alterare il rapporto di proporzionalità tra le quote<sup>41</sup>.

Si badi, però – pur in accordo con l'opinione della giurisprudenza – che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, imperniata sulla necessaria ragionevolezza delle disposizioni ordinamentali rispetto al dato costituzionale, è d'obbligo per l'interprete vagliare l'operatività delle disposizioni in discorso, rispetto alle peculiarità del singolo caso concreto, senza mai trascurare le conseguenze pratiche alle quali il dettato normativo può condurre<sup>42</sup>; ne discende che, in ossequio alla protezione costituzionale riservata alla volontà del *de cuius*, tutte le volte che si evinca l'inequivocabile volontà divisoria di quest'ultimo, l'operatività della collazione dovrà escludersi<sup>43</sup>.

### III. LA NATURA GIURIDICA DELLA COLLAZIONE

Per la rilevanza pratica, di cui a breve si dirà, appare oltremodo utile indagare circa la natura giuridica dell'istituto in esame.

Il cuore del problema risiede nell'individuare se lo spostamento patrimoniale, cagionato dalla collazione dal coerede-donatario agli altri coeredi (*rectius*: il conferimento), sia da intendere come effetto automatico *ex lege* (effetto reale), ovvero se esso determini il sorgere di un'obbligazione per il cui adempimento occorre uno specifico atto di trasferimento (effetto personale).

40 Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, *Giur. it.*, I, I, 1996, p. 269, con nota di DE MICHEL, *Il fondamento della collazione e la dispensa di cui all'art. 737 c.c.*, *Riv. Notar.*, 1996, p. 876. Cfr., Cass., 6 dicembre 1971, n. 3540, cit., secondo cui “la collazione ha lo scopo di assicurare la corrispondenza e la proporzione fra le quote astratte ai coeredi e la consistenza effettiva dei cespiti loro assegnati, in guisa da evitare che, per effetto delle liberalità poste in essere in vita dal de cuius, essi conseguano in definitiva più o meno di quanto è loro dovuto, in funzione dell'entità delle rispettive quote”; Cass., 2 gennaio 1997, n. 1, *Foro it.*, 1997, I, c. 8 ss.; Cass., 4 agosto 1982, n. 4381, *Rep. Foro it.*, “Successione ereditaria”, n. 71 e Cass., 18 luglio 2005, n. 15131, *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6; Cass., 23 ottobre 2008, n. 25646, *Rep. Foro it.*, 2008, “Divisione”, n. 29.

41 In altre parole, la collazione “realizza l'equilibrio e la parità di trattamento fra i coeredi, obbligando quelli che hanno già ricevuto (per donazione diretta o indiretta) a conferire agli altri quanto percepito”, così, PERLINGIERI, P.-MARINARO, G.-BARBA, V.- PERLINGIERI, G.: PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1194; ZACCARIA, A.: “La collazione delle partecipazioni sociali diverse dalle azioni”, *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 418; CIPRIANI, N.: “Collazione del denaro e illegittimità dell'art. 751 c.c.”, *ivi*, 2013, p. 3; PERLINGIERI, G.: “La collazione per imputazione”, cit., p. 89; BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2003, p. 332 ss.; CARNEVALI, U.: *Collazione*, cit., p. 472; FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., I ss.; tale orientamento è affermato da giurisprudenza costante, v., in particolare, Cass., 23 ottobre 2008, n. 25646, cit.; Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, *Riv. not.*, 2007, I, p. 194; Cass., 18 luglio 2005, n. 15131, cit.; Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, *Giur. it.*, 1996, I, p. 269; Cass., 6 dicembre 1971, n. 3540, cit.

42 PERLINGIERI, G.: “La collazione per imputazione”, cit., p. 89. Sul principio di ragionevolezza, v. Id.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015; v. anche, PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1982, *passim*; con riferimento più specifico alla tutela risarcitoria, Id.: “L'art. 2059 uno e bino”, *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 775 ss., nonché, in termini generali, Id.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., *passim*.

43 V., *infra*, §§ IV-VIII-IX. Cfr. DEPLANO, S.: “La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente”, *Dir. succ. fam.*, cit., p. 424. In giurisprudenza, si rinviene l'intento di assegnare rilevanza assiologica alla volontà del *de cuius* in Cass., 2 gennaio 1997, n. 1, cit. e Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, cit.

Nel primo senso, una parte della dottrina ha sostenuto che all'apertura della successione opererebbe la risoluzione *ex lege* della donazione con efficacia *ex nunc*, sicché il bene donato, o il suo valore in caso di collazione per imputazione, rientrerebbe istantaneamente nella massa<sup>44</sup>.

La dottrina maggioritaria<sup>45</sup>, invero, suffragata dalla costante giurisprudenza<sup>46</sup>, scorge nella locuzione “*devono conferire*” la natura obbligatoria della collazione, osservando, tra l'altro, che l'effetto automatico, di cui discorre la tesi contraria, non può operare allorché si debba procedere all'accertamento del valore dei beni nei casi di collazione per imputazione necessaria<sup>47</sup>.

Si è però opposto – ed in ciò risiede un limite di cui hanno fatto ammissione gli stessi fautori dell'esaminanda teoria<sup>48</sup> – che se di obbligo si trattasse “gli altri coeredi dovrebbero poter conseguire la condanna ad eseguire il conferimento o il risarcimento del danno”<sup>49</sup>.

Nonostante tali rilievi, occorre rilevare che tra gli interpreti si è via via consolidata la tesi della natura obbligatoria della collazione.

La più recente giurisprudenza ha, infatti, ribadito, dando seguito ad un orientamento più risalente, che “L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal ‘*de cuius*’ devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire”<sup>50</sup>.

44 CARIOTA FERRARA, L.: “In tema di collazione”, *Dir. giur.*, 1977, p. 482 ss.; CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., 537 ss.; BARBERO, D.: *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1962, p. 975; ANDREOLI, G.: *Contributo alla teoria della collazione delle donazioni*, Milano, 1942, p. 28 ss.; parla di effetto *opes legis* al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 737 c.c., CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., 212; BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 191;

45 BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 315; COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, cit., p. 489; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., 368, p. 383 ss.; CARUSI, P.: *Le divisioni*, Torino, 1978, p. 186; POLACCO, V.: *Delle successioni*, cit., p. 347 ss.; CHIRONI, G.P.: *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice Civile*, Cagliari, 1881, p. 342; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 720; MELUCCI, P.: *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, Torino, 1880, p. 257 ss.; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 57 ss.

46 Cass., 1 febbraio 1995, n. 1159, cit.

47 Ci si riferisce alle ipotesi di collazione di immobili alienati o ipotecati, in merito alle quali v. Trib. Roma, 28 febbraio 2003, *Giur. merito*, 2003, p. 1155, ha affermato che per effetto del conferimento del bene in natura, lo stesso “diviene proprietà comune dei coeredi, mentre in caso di imputazione, il donatario conserverà la proprietà del bene imputato ed i coeredi potranno prelevare in anticipo dal relitto una quantità di beni di valore corrispondente a quello oggetto di imputazione”.

48 Parla di obbligo sprovvisto di sanzione, ANDRINI, M.C.: *La collazione*, cit., p. 133; cfr. anche, GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 345 e CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 555.

49 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 210; così, anche, CARIOTA FERRARA, L.: “In tema di collazione”, cit., p. 681.

50 Cass., 6 aprile 2018, n. 8510, *Banca dati lus Explorer*, 2018; v., al riguardo, Cass., 18 luglio 2005, n. 15131, cit.; nello stesso senso, Trib. Arezzo, 1 febbraio 2018, n. 128, cit., secondo cui “i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti”.

Peraltro, pur non potendosi parlare di azione di collazione in senso proprio, costituendo quest'ultima solamente "una fase della divisione"<sup>51</sup>, è ipotizzabile che il coerede controinteressato possa all'uopo formulare un'*actio interrogatoria*, richiedendo la fissazione di un termine – in analogia con quanto previsto dall'art. 481 c.c. – per l'esercizio della facoltà di scelta<sup>52</sup>. Così come, nel caso in cui, invece, s'intenda l'imputazione come concreto riversamento di denaro nell'asse, l'"azione" potrebbe qualificarsi come condannatoria, mentre nell'ipotesi di collazione di denaro – come pure sostenuto – qualora l'asse fosse dotato di liquidità, il giudice potrebbe limitarsi a dichiarare la compensazione tra le reciproche poste ex art. 751 c.c.<sup>53</sup>.

Infine, va dato atto che la giurisprudenza, già in passato, aveva evidenziato che la collazione "tendendo a consentire, in sede di divisione, la determinazione delle quote dei coeredi senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per l'azione di divisione tra coeredi e, pertanto, i suoi effetti non possono essere paralizzati dall'eccezione di usucapione del donatario, giacché la collazione opera *ex nunc* e il donatario almeno fino a quando non si verificano i suoi effetti, non esercita sulla cosa un potere di fatto suscettibile di dar luogo ad un acquisto del diritto di proprietà a titolo originario con decorso del tempo, bensì la piena titolarità del diritto sul bene donato"<sup>54</sup>.

Chiarita dunque in termini di obbligazione la natura della collazione, occorre chiedersi, in primo luogo, che natura abbia, a sua volta, detto obbligo e, in secondo luogo, quale sia la sua fonte.

Quanto al primo profilo, quando, come di regola avviene, la collazione si attuerà per imputazione, ci si troverà in presenza di un'obbligazione restitutoria semplice, avente ad oggetto un debito pecuniario, che si tradurrà, da ultimo, in un limite per il donatario, nella misura in cui costui potrà prelevare una minor parte dal *relictum*<sup>55</sup>; laddove, invece, la scelta della modalità di attuazione è rimessa al coerede, ossia quando oggetto della donazione sia stato un bene immobile non

51 Cfr. Cass., 21 maggio 2015, n. 10478, *Banca dati lus Explorer*, 2018.

52 ANDRINI, M.C.: *La collazione*, cit., p. 135. Si osserva, poi che la richiesta deve intendersi finalizzata alla fissazione di un termine per l'esercizio della facoltà di scelta sulle modalità di conferimento, laddove l'attuazione stessa della collazione è un obbligo senza necessità di intervento giudiziale, così, CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte Generale*, cit., p. 483; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 64. Sull'*actio interrogatoria*, v. PERLINGIERI, G.: *L'acquisto dell'eredità*, CALVO, R.-PERLINGIERI, G. (a cura di): *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008, p. 317.

53 ANDREOLI, G.: *Contributo alla teoria della collazione delle donazioni*, cit., 68. *Contra*, Cass., 23 novembre 2006, n. 24866, *Banca dati lus Explorer*, 2018, secondo cui, "In presenza di donazioni di diversi importi di danaro fatte in vita dal *de cuius* ad alcuni degli eredi, va effettuata la collazione ereditaria delle somme rispettivamente ricevute, senza che possa operarsi tra gli stessi una sorta di compensazione, dovendosi evitare disparità di trattamento tra tutti i coeredi".

54 Cass., 2 febbraio 1979, n. 726, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

55 Parla di "operazione fittizia", ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 63.

gravato da garanzie reali e che ancora gli appartenga, si configura, ad avviso della dottrina maggioritaria, un'obbligazione facoltativa<sup>56</sup>.

L'attendibilità di tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che ai sensi dell'art. 744 c.c. non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario: se si trattasse, infatti, come pure sostenuto, di obbligazione alternativa il donatario non sarebbe (come, di fatto, è) liberato dall'obbligo, residuando la possibilità del conferimento per imputazione<sup>57</sup>.

Venendo, infine, alla fonte dell'obbligazione *ex collatione*, la dottrina maggioritaria parla di prelegato *ex lege* anomalo, evidenziando che il relativo obbligo non si pone a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità (art. 661 c.c.), bensì a favore e a carico di tutti i coeredi che rientrano nelle categorie indicate dalla norma perché disposto non dalla volontà del *de cuius*, ma per legge<sup>58</sup>.

Chi ragiona in questi termini muove dalla considerazione che l'obbligo di conferimento rappresenta un effetto patrimoniale determinato dalla legge tra coeredi accettanti e si risolve nella nascita di un nuovo diritto, che non esisteva in capo al *de cuius*. Poiché, tuttavia, i soggetti (attivi e passivi), coinvolti nella collazione devono essere necessariamente coeredi, non potranno all'evidenza trovare applicazione quelle regole che sono tipiche manifestazioni del principio di autonomia del legato rispetto all'eredità (artt. 521, comma 2, 490, n. 2, 676, comma 2, 677, comma 2, c.c.)<sup>59</sup>.

Non condivide questa ricostruzione, invece, quella parte della dottrina che, pur apprezzandone la valenza descrittiva, considera il riferimento al prelegato *ex lege* "inaccettabile e forier[o] di incomprensioni"; si osserva al riguardo che nella collazione "il conferimento grava soltanto sul coerede donatario che vi è tenuto con il suo patrimonio, mentre il prelegato è a carico di tutti i coeredi e grava sul patrimonio ereditario"<sup>60</sup>.

56 POLACCO, V.: *Delle successioni*, cit., p. 203; MELUCCI, P.: *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, cit., p. 267 ss.; COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, cit., p. 492; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 720; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 63; CARUSI, P.: *Le divisioni*, cit., p. 190; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 421; MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962, p. 608; BILO, G.: "Della collazione", cit., p. 1739; così, anche, PERLINGIERI, P.-MARINARO, G.-BARBA, V.- PERLINGIERI, G.: PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1194. Per la distinzione tra obbligazioni alternative e con facoltà alternative, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017, p. 613.

57 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 64.

58 FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., pp. 2-3 ss.; Idem, p. 416; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 429; ANDREOLI, G.: *Contributo alla teoria della collazione delle donazioni*, cit., p. 180; MESSINEO, F.: "Gli errori di una critica", *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 454.

59 Così, CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 721;

60 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 210; GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 344; VISALLI, N.: *La collazione*, cit., p. 65.

Ciò che è certo, ad ogni modo, è che l'obbligatorietà che caratterizza il fenomeno collazionario non postula, come si potrebbe essere indotti a pensare, il venir meno *ex tunc* dell'atto liberale, ma gli effetti si produrranno dal momento dell'apertura della successione (*ex nunc*).

Di conseguenza, spiegando la collazione del bene donato i suoi effetti *inter partes*, i terzi faranno salvi gli eventuali diritti acquisiti sul bene stesso.

Se quanto detto è indubbio avuto riguardo agli immobili alienati o ipotecati, per i quali, *ex art. 746, comma 2, c.c.*, la collazione "si fa soltanto con l'imputazione", controverso è, invece, se i terzi possano conseguire anche la salvezza di diritti alieni rispetto alla proprietà o all'ipoteca<sup>61</sup>.

#### IV. I RAPPORTI CON LA DIVISIONE E IL PROBLEMA DELLA NECESSITÀ DI UN RELICTUM

Tra le questioni interpretative aperte attinenti l'istituto analisi che continuano ad animare la dialettica dottrinale-giurisprudenziale, si annovera quella concernente l'operatività o meno delle norme sulla collazione in mancanza di comunione ereditaria<sup>62</sup>.

La *quaestio*, che interessa, a monte, il rapporto intercorrente tra la collazione e la divisione, si concretizza, a valle, nel seguente quesito: la collazione opera anche quando, avendo in *de cuius* disposto in vita di tutti le sue sostanze, manchi un *relictum*?

È evidente che in assenza di una comunione, non potrà procedersi ad alcuna divisione.

Il punto, allora, è se le donazioni fatte in vita dall'ereditando ai coeredi tenuti alla collazione, possano da sole costituire quel *minimum* necessario sì da procedere alla divisione.

In accordo ad una prima impostazione, presupposto imprescindibile della collazione sarebbe la sussistenza di beni relitti: giacché l'istituto della collazione è finalizzato ad accrescere la massa ereditaria da dividere tra i coeredi, quest'ultima, anche se di consistenza modesta, deve pur sempre sussistere.

61 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 65.

62 SICLARI, R.: "Della collazione", cit., p. 672; GIALANELLA, V.: "Della collazione", Art. 737, PERLINGIERI, G.-CARAPEZZA FIGLIA, G. (a cura di): *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Aggiornamento, Napoli, 2016, p. 301.

In questo senso si registrano anche alcuni arresti più recenti, ove si afferma che “nella ‘*divisio inter liberos*’ è escluso che possa trovare applicazione l’istituto della collazione, considerato che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione; il che non si verifica nella divisione suddetta, con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote loro spettanti, che (fatto salvo il rispetto delle riserve in favore dei legittimari), possono essere anche disuguali”<sup>63</sup>.

Così come, il medesimo principio, sembra potersi ricavare da una ancor più recente pronuncia della Suprema Corte la quale, nel ritenere la necessità del conferimento a prescindere da un’espressa domanda, “essendo sufficiente a tal fine la domanda di accertamento della lesione della quota e di riduzione proposta nel giudizio”<sup>64</sup>, richiede anche la “menzione dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire”<sup>65</sup>.

Pertanto, secondo questa impostazione, assurgendo la comunione a presupposto della collazione, se il *de cuius*, ha provveduto alla divisione ex art. 734 c.c.<sup>66</sup>, ovvero ha disposto in vita, mediante donazioni, dell’intero patrimonio – potendosi, peraltro, ravvisare in tal caso un’implicita deroga ai principi della collazione che sono dispositivi – l’istituto sarà inoperante<sup>67</sup>.

È fatta salva in ogni caso, correttamente, la possibilità di procedere a collazione laddove la comunione nasca a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione da parte di eventuali legittimari pretermessi<sup>68</sup>.

63 Cass., 23 maggio 2013, n. 12830, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

64 V., *supra*, § III.

65 Cass., 6 aprile 2018, n. 8510, cit.; Cass., 29 settembre 2017, n. 22911, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it), così, già, Cass., 25 gennaio 2007, n. 1629, *Banca dati lus Explorer*, 2018; Cass., 11 gennaio 2018, n. 536, *ivi*; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23539, *ivi*; Trib. Vicenza, Sez. II, 13 marzo 2017, n. 813, [www.ilprocessocivile.it](http://www.ilprocessocivile.it), 2017, con nota di DI COLA, *Giudizio di divisione ereditaria e onere della prova di un fatto ostativo alla collazione*.

66 In dottrina, già, AMADIO, G.: *La collazione delle liberalità*, Tratt. Lipari-Rescigno, coordinato da ZOPPINI, II, I, Milano, 2009, p. 309.

67 GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 532; Cass., 17 novembre 1979, n. 5982, cit.

68 Cfr. Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 594. Si veda anche, Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, *Banca dati lus Explorer*, 2018, ove si legge “la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un ‘*relictum*’ da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione”; in questo senso anche, App. Roma, 12 ottobre 2011, *Mass.*, 2011, secondo cui “in materia di successione testamentaria, l’applicabilità dell’istituto della collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Invece, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, si che manchi un *relictum*, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. La circostanza che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze, ciò nonostante, alla sua morte, rimane spesso un *relictum* (di sia pur modico valore) non è sufficiente a far considerare l’esistenza di tale *relictum* come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l’azione di collazione”.



Quantunque detta linea ermeneutica sia oggi considerata, non può dirsi del tutto sopito quell'orientamento che, di converso, afferma che dall'assenza di un *relictum* non discende necessariamente l'assenza di una comunione ereditaria, posto che quest'ultima può conseguire anche dalla mera collazione delle donazioni, giacché gli stessi beni donati concorreranno a formare la massa<sup>69</sup>.

Una parte della dottrina<sup>70</sup>, infatti, fiancheggiata da taluna giurisprudenza<sup>71</sup>, facendo leva sulla natura obbligatoria dell'istituto, sulla sua funzione perequativa, nonché sul fatto che unico presupposto per l'applicabilità delle norme in esame sia la situazione di "coeredità", ha sostenuto non osti alla collazione l'assenza di beni relitti.

Chi argomenta in questo senso<sup>72</sup>, muove dal *dictum* di una storica pronuncia di legittimità la quale ebbe a ritenere che "l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e diviene operante con l'accettazione dell'eredità, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria, che deve dividersi fra i coeredi discendenti legittimi. In proposito non ha rilevanza l'assenza di un *relictum* ereditario da dividere, ben potendo una comunione derivare dalla collazione delle donazioni"<sup>73</sup>.

In questa prospettiva, dunque, presupposto per l'operare dell'istituto sarebbe non già un *relictum*, ma una valida vocazione, seguita dall'accettazione<sup>74</sup>.

Al contrario, secondo questo orientamento, "se si accogliesse l'idea di un legame inscindibile tra collazione e *relictum*, si arriverebbe all'assurda conseguenza di far dipendere l'operatività o meno del nostro istituto [...] dalla mera circostanza del residuo reperimento, al momento della morte, di un qualsiasi bene di cui fosse

69 FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., p. 3.

70 CASULLI, V.R.: "Collazione delle donazioni", cit., 461, p. 469; AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 738; Id.: "La imputazione quale modo di esecuzione della collazione", *Giust. civ.*, 1973, IV, p. 68; PALAZZO, A.: *Le successioni, Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2000, p. 1010; CARBONE, C.: "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima", *Dig.*, XVII, Torino, 1998, p. 623; si veda, sul punto, anche GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 532.

71 Cass., 5 marzo 1970, n. 543, *Giur. it.*, 1970, I, p. 1422; Cass., 1 aprile 1974, n. 913, *Giust. civ. Mass.*, 1975, p. 424; Cass., 9 luglio 1975, n. 2704, *Giust. civ. Mass.*, 1979, p. 1266; Cass., 17 novembre 1979, n. 5982, *Mass.*, 1979, p. 1488; Cass., 25 novembre 1975, n. 3935, *Mass.*, 1975, p. 1122; Trib. Pavia, 20 gennaio 1989, *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 915; Trib. Roma, 28 febbraio 2003, cit.

72 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 727; MENGONI, L.: *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 128; FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., p. 3; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 328; MORELLI, *La comunione e la divisione ereditaria, Giust. sist. dir. civ. e comm.*, 1998, Torino, p. 393; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, p. 844, nota 16; CAUTAPELLA, A.: *Successioni e donazioni. La donazione, Tratt. Bessone*, V, Torino, 2007, p. 165.

73 Cass., 6 giugno 1969, n. 1988, *Foro it.*, 1969, c. 3147. V., anche, Cass., 9 luglio 1975, n. 2704, cit.; Trib. Genova, 17 maggio 1993, *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, p. 434; per una pronuncia più recente, v. Trib. Agrigento, 5 luglio 2017, n. 1120, *Banca dati lus Explorer*, 2018.

74 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., pp. 69-70, il quale precisa che "se, invece, non v'è stata delazione, perché il coniuge o il discendente è stato pretermesso dal testatore – e quindi non è 'coerede' – non v'è spazio per la collazione, ma sarà possibile agire in riduzione".

ancora titolare [il *de cuius*] quale potrebbe essere anche un semplice suppellettile”; senza contare, poi, che, se così fosse, il donatario chiamato ad un'eredità verosimilmente costituita da sole passività, sarebbe indotto alla rinuncia per salvaguardare la propria donazione che altrimenti sarebbe costretto a conferire.

Come accennato, tuttavia – benché la tesi anzidetta appaia in maggior misura persuasiva – la giurisprudenza quasi univocamente tende a prediligere la prima delle tesi esposte, richiedendo, affinché possa procedersi alla collazione, la sussistenza di una comunione da sciogliere.

Infine, è opportuno rammentare che attenendo l'automatismo all'obbligo e non già all'effetto reale e permanendo in capo al chiamato-donatario – oltre alla possibilità di rinuncia – la facoltà di scelta circa le modalità di conferimento (in natura o per imputazione), dovrà ritenersi che prima della divisione il bene non può dirsi attribuito definitivamente, ma occorrerà, al tal fine, procedere alla divisione<sup>75</sup>.

## V. COLLAZIONE E ISTITUTI AFFINI

Le difficoltà ermeneutiche con le quali dottrina e giurisprudenza si sono confrontate e sulle quali si sono innestate le divergenti teorie sulla *ratio* e sulla natura giuridica della collazione di cui si è detto, sovente inducono l'interprete, nel tentativo di meglio definire i contorni della disciplina in esame, a metterne a fuoco le differenze rispetto ad altri istituti tipici della successione necessaria, quali la riunione fittizia, la riduzione delle donazioni e l'imputazione *ex se*, che alla stregua della collazione, sono avvinti, seppur con diversa intensità, dalla medesima *vis attrattiva* nei confronti delle donazioni<sup>76</sup>.

L'istituto *de quo* diverge in modo evidente, innanzitutto, sotto il profilo della *ratio*, dalla riunione fittizia.

75 CAPOZZI, G.-AUCIELLO, A.: *Successioni e donazioni. Casistica*, Milano, 2004, p. 656; si consideri, infatti, che ad avviso della Suprema Corte, (Cass., 18 settembre 2004, n. 18054, *Banca dati lus Explorer*, 2018) “La collazione per imputazione di una porzione del *donatum* – che si tratti di denaro o di altro tipo di beni – presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilità di scindere logicamente i due momenti – quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede – e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario”. Cfr., più di recente, Cass., 21 maggio 2015, n. 10478, *Banca dati lus Explorer*, 2018, la quale ha ritento, in adesione al predetto *dictum*, che “l'istituto della collazione, è disciplinato come una fase della divisione [...] sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero accertamento: è parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non acquista una propria ragion d'essere”.

76 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 731; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 71; BILO', G.: “Della collazione”, cit., p. 1741.

Se la prima risponde, in sintesi, all'esigenza di garantire un equilibrio nell'ambito della formazione delle porzioni ereditarie<sup>77</sup>, la seconda è posta allo scopo di verificare di quale quota il *de cuius* potesse disporre, onde appurare se v'è stata lesione di legittima.

Le norme sulla collazione sono, pertanto, dispositive, quelle in materie di riunione fittizia, inderogabili<sup>78</sup>.

Anche sul piano soggettivo, la differenza è tangibile: mentre la collazione interessa il coniuge, i figli e i loro discendenti, la riunione fittizia involge, in prima battuta, il coniuge e i figli e, solo in mancanza di quest'ultimi, gli ascendenti.

Benché, inoltre, entrambi gli istituti abbiano ad oggetto beni donati in vita dal *de cuius*, ai fini della collazione rilevano esclusivamente le donazioni, non di modico valore, ricevute dai figli, dai loro discendenti e dal coniuge, alla condizione, peraltro, che “vi siano almeno due figli o un figlio e il coniuge, posto che il rispetto della proporzionalità vale solo quando non vi sia un unico soggetto interessato, mancando altrimenti l'altro termine di proporzione”<sup>79</sup>. Nell'alveo dell'art. 556 c.c., invece, poiché lo scopo è di verificare eventuali lesioni delle quote di riserva, per il tramite della ricostruzione dell'entità del patrimonio globale del defunto<sup>80</sup>, ricadono tutte le donazioni a chiunque fatte (anche se dispensate da collazione o imputazione *ex se*)<sup>81</sup>.

È poi stato evidenziato, con riferimento alle donazioni modali, che laddove “il valore del *modus* va sempre detratto in sede di collazione, [...] in sede di riunione fittizia va detratto solo se era apposto a vantaggio dello stesso donante, giacché in tal caso non può essere considerato un limite al suo depauperamento”<sup>82</sup>.

La difformità, da ultimo, si apprezza in modo evidente, sul piano operativo: la riunione fittizia, per le finalità descritte, si riduce ad un mero calcolo matematico, è fittizia, appunto; la collazione, all'opposto, è un'operazione reale diretta ad aumentare “realmente” l'asse ereditario da dividere attraverso il conferimento

77 V., *supra*, § II.

78 Non potrebbe, quindi il *de cuius* vietare le operazioni di riunione o stabilire che una certa donazione non debba essere computata, così, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 533.

79 GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 533.

80 Cass., 10 febbraio 1986, n. 837, *Giust. civ. Mass.*, 1986, p. 254, secondo cui la riunione fittizia è volta “a ricostruire l'intero patrimonio del *de cuius* che la legge considera come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e di riflesso per quella delle quote di riserva”, per cui essa non è legata necessariamente alla proposizione dell'azione di riduzione, ma si pone come un *præius* indispensabile rispetto alle operazioni divisionali, quando vi sia concorso di eredi necessari.

81 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 209; ANDRINI, M.C.: *La collazione*, cit., p. 116.

82 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 79.

in esso dei beni ricevuti in donazione o mediante deduzione della quota del loro valore<sup>83</sup>.

Nessun dubbio, pertanto, sussiste circa l'autonomia intercorrente tra le due discipline, ne è riprova il fatto che il *de cuius*, riguardo la medesima donazione, ben può dispensare da imputazione *ex se* e non dall'obbligo di collazione e viceversa.

Ed allora, come puntualmente osservato, "l'unico tratto in comune, che risponde ad un'esigenza più generale è che in ogni caso le donazioni ricevute in vita dall'erede non possono ledere la quota di riserva di eventuali altri legittimari"<sup>84</sup>.

Se ciò accade i legittimari, lesi pretermessi, potranno esperire l'azione di riduzione, sì da ottenere quanto necessario per ripristinare la porzione di eredità loro riservata dalla legge<sup>85</sup>.

Da qui, la prima manifesta differenza con la collazione: se quest'ultima, come detto, mira ad assicurare una proporzionalità tra le quote<sup>86</sup>, l'azione di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo<sup>87</sup> volta a rendere inefficaci quelle liberalità che abbiano intaccato la quota di riserva.

Tale dato può ritenersi acquisito anche in giurisprudenza ove si afferma che "la domanda di collazione e la domanda di riduzione sono istituti diversi: il bene richiesto con la collazione in sede divisoria è la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e trae fondamento dal diritto dei coeredi di conseguire la divisione in proporzioni eguali. L'azione di riduzione, invece, tende a ridurre le porzioni degli altri successibili, per conseguire la reintegrazione delle quote di riserva dei legittimari; tale azione è quindi diversa per *petitum*, (riduzione delle disposizioni testamentarie e, se necessario, anche delle donazioni per reintegrare la quota di riserva) e di *causa petendi*, data dalla qualità di erede legittimario e dalla lesione della quota di legittima"<sup>88</sup>.

Peraltro, come ulteriormente specificato dalla Suprema Corte, mentre il legittimario che agisce per far valere la simulazione strumentale alla riduzione, agendo a tutela di un diritto proprio, deve considerarsi terzo rispetto al negozio

83 ALBANESE, A., *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 80. Per la giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass., 29 ottobre 2015, n. 22097, *Giur. it.*, 2016, p. 1092; Cass., 21 aprile 1998, n. 4024, *Corr. giur.*, 1998, p. 906; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093, cit.; Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, cit.; per l'applicabilità di entrambi gli istituti alla donazione remuneratoria, Cass., 1 dicembre 1993, n. 11873, *Giust. civ. Mass.*, 1993, p. 1701.

84 Così, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 533.

85 Cfr. Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, cit.

86 Cass., 18 luglio 2005, n. 15131, cit.; Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, cit.

87 ALBANESE, A., *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 73.

88 Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, cit.

simulato, onde non soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.<sup>89</sup>, tale non può considerarsi il soggetto che in virtù della sua qualità di erede del *de cuius* agisce in collazione e che, di conseguenza, non potrà avvalersi di tutti i mezzi di prova approntati dalla predetta norma<sup>90</sup>.

Sul piano pratico, inoltre, appare utile rammentare che ad avviso della giurisprudenza, la terzietà del soggetto che subentra nella posizione del *de cuius*, "rileva anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del '*de cuius*'". Sicché "solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizione decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei conviventi e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato"<sup>91</sup>.

Anche sotto il profilo oggettivo, soggettivo, degli effetti e della legittimazione la collazione e l'azione di riduzione divergono significativamente.

89 Cass., 21 aprile 1998, n. 4024, cit., secondo la quale: "dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del *de cuius*; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo". V., anche, Cass., 7 settembre 2009, n. 19284, *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 206; Cass., 14 marzo 2008, n. 7048, *www.italgiure.it*; Cass., 26 aprile 2007, n. 9956, *ivi*; Cass., 24 marzo 2006, n. 6632, *Giust. civ. Mass.*, 2006, p. 3; Cass., 28 ottobre 2004, n. 20868; *ivi*, 2004, p. 10; Cass., 5 dicembre 1996, n. 10849, *Foro it.*, 1997, I, c. 3337. Nel senso che se l'azione di simulazione in funzione di quella di riduzione soggiace agli stessi limiti previsti per quest'ultima (accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attore), v. Cass., 18 aprile 2003, n. 6315, *Giust. civ. Mass.*, 2003, 869; Cass., 27 giugno 2003, n. 10262, *Giust. civ. Mass.*, 2004, I, p. 1569.

90 Cass., 18 aprile 2003, n. 6315, cit.; Cass., 25 maggio 2001, n. 7134, *www.italgiure.it*; Cass., 29 marzo 2000, n. 3281, *ivi*; Cass., 12 settembre 2000, n. 12038, *ivi*; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093, cit.; Cass., 29 luglio 1994, n. 7142, *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1036; Cass., 12 settembre 2002, n. 13310, *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, 644; Cass., 17 ottobre 1992, n. 11432, *Giust. civ. Mass.*, 1992, 544; Cass., 29 ottobre 1994, n. 8942, *ivi*, 1994, 1311; Cass., 29 maggio 1995, n. 6031, *ivi*, 1995, p. 106; Trib. Catania, 7 marzo 2001, *Dir. fam. pers.*, 2001, p. 1509; Cass., 28 aprile 1980, n. 471, *www.italgiure.it*; Cass., 11 ottobre 1986, n. 5947, *ivi*; Trib. Napoli, 30 aprile 1990, *Giur. merito*, 1991, p. 503; Trib. Roma, 3 ottobre 1992, *ivi*, 1993, p. 333; Trib. Catania, 27 maggio 2005, *Giurisprudenza Aetnea*, 2005, p. 2. In dottrina, critico, ALBANESE, A., *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 201.

91 Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021, *www.italgiure.it*; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3932, *ivi*; conforme Cass., 6 marzo 2018, n. 5159, la quale, pronunciandosi in merito alla censura di omessa motivazione, ha stabilito che "viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione la decisione che non chiarisce se l'azione di simulazione proposta dal legittimario in relazione ad una cessione immobiliare effettuata dal '*de cuius*' ad un terzo sia svolta in funzione della collazione dell'asse ereditario o della riduzione della quota di legittima, atteso che il '*dies a quo*' del termine di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dall'apertura della successione se l'erede agisce al fine di far valere il diritto alla propria quota di riserva e dal compimento dell'atto che si assume simulato se l'azione è esperita al fine di far accertare l'interposizione fittizia di persona e la dissimulazione di una donazione indiretta in favore di altro erede al solo fine di acquisire il bene all'asse ereditario".

Quanto all'oggetto, l'ambito dell'azione di riduzione è più ristretto di quello della collazione; laddove quest'ultima interessa tutte le donazioni compiute in vita dal *de cuius* in favore del coniuge e dei discendenti, l'azione di riduzione limita la sua portata a quelle donazioni (o alla porzione di quella donazione) che eccedono la disponibile<sup>92</sup>.

Guardando agli effetti, nella riduzione l'incidenza sulla liberalità è limitata alla misura necessaria ad integrare la quota di legittima, mentre nella collazione la donazione viene investita nel suo complesso, in modo del tutto indipendente dalla distribuzione tra quota disponibile e quota indisponibile del patrimonio<sup>93</sup>.

Da un punto di vista soggettivo, invece, è l'ambito della riduzione ad essere più vasto nella misura in cui, a differenza della collazione che attribuisce reciprocamente il diritto al coniuge e ai discendenti contro il coerede donatario non dispensato, il legittimario leso può esperire l'azione nei confronti di qualunque donatario anche non erede estraneo alla famiglia<sup>94</sup>.

Infine, sotto il profilo della legittimazione, il legittimario agisce in riduzione facendo valere una qualità che prescinde del tutto da una chiamata ereditaria (anzi, in molti casi trova proprio nell'esclusione dall'eredità il presupposto di attivazione della tutela); mentre il discendente o coniuge che fa valere il proprio diritto alla collazione delle donazioni agisce non in quanto legittimario, ma in quanto (co) erede, mira a realizzare, cioè, una situazione giuridica riconosciutagli in forza della delazione universale accettata, in difetto della quale la (mera) qualità di legittimario non gli garantisce alcuna forma di protezione<sup>95</sup>.

Orbene, nonostante le difformità rassegnate, come può agilmente comprendersi, talvolta, di fatto, tramite l'obbligo collatizio è possibile raggiungere lo stesso risultato cui tende l'azione di riduzione, ossia l'eliminazione della lesione<sup>96</sup>.

92 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 732.

93 Salva la possibilità – sempreché si ritenga ammissibile – di una dispensa parziale ad opera del *de cuius*.

94 Trib. Roma, 17 maggio 2001, *Giur. merito*, 2001, p. 888.

95 Così, LA BATTAGLIA, L.: "La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale", [www.notaiforlirimini.com](http://www.notaiforlirimini.com), p. 34.

96 Cfr. Trib. Vicenza, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 1710, *Banca dati Ius Explorer*, 2018, ove si legge che "in tema di successioni, affinché possa essere esercitata l'azione di riduzione contro il coerede donatario, è necessario che questi sia stato dispensato dalla collazione, posto che, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire a ogni coerede la porzione spettantegli, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima". Si veda, anche, App. Roma, Sez. III, 7 agosto 2016, n. 5322, *ivi*, la quale ha affermato che "Nel caso (...) di concorso di discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l'accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore".

Se ad esempio un erede legittimario abbia ricevuto beni relitti per un valore inferiore alla quota di riserva e un altro erede legittimario (a prescindere da fatto di aver ricevuto beni relitti per un valore inferiore, superiore o uguale alla sua quota di riserva) sia stato anche beneficiario di donazioni (dirette o indirette), il valore del bene donato, collazionato nella massa da dividere, potrebbe essere sufficiente (non soltanto ad integrare la quota dell'erede legittimario obbligato alla collazione, qualora costui abbia ricevuto beni per un valore inferiore alla quota di riserva, ma anche) a integrare la quota dell'altro erede legittimario<sup>97</sup>.

Ciò posto, fuori da siffatte ipotesi, l'azione di riduzione dovrà comunque essere esperita (anche cumulativamente a quella di divisione-collazione<sup>98</sup>) nel caso in cui: il donatario abbia rinunciato all'eredità o sia stato dispensato (venendo in dette ipotesi meno l'obbligo di collazione); il beneficiario della donazione sia un soggetto diverso da quelli indicati dall'art. 737 c.c.; non residui un *relictum*, sempreché s'intenda quest'ultimo quale presupposto per la collazione<sup>99</sup>.

Vale da ultimo rammentare che l'istituto in esame differisce nettamente anche dall'imputazione *ex se* di cui all'art. 564, comma 2, c.c.: in primo luogo, l'imputazione sulla legittima costituisce un onere per il legittimario, laddove quello della collazione è un obbligo per il coerede donatario nei confronti degli altri coeredi; in secondo luogo, è diversa la funzione dei due istituti, sicché l'imputazione *ex se* tende a formare il valore reale della legittima, mentre la collazione risponde ad una logica di proporzionalità delle quote; in terzo luogo, va da sé che l'imputazione in parola nulla a che vedere (se non l'assonanza terminologica) con la collazione operata mediante imputazione. A nulla infine rileva, sul piano disciplinare, il fatto che ogni cosa che è esente da collazione, per espressa previsione dell'art. 564, comma 5, c.c., è pure esente da imputazione, trattandosi semplicemente di una tecnica di formulazione normativa adoperata dal Legislatore<sup>100</sup>.

## VI. AMBITO SOGGETTIVO

In seguito alla riscrittura dell'art. 737 c.c. ad opera della riforma generale sul diritto di famiglia del 1975, nel novero dei soggetti tenuti alla collazione figurano i figli, i loro discendenti e il coniuge, donatari del defunto, “*che concorrono alla successione*” di quest'ultimo<sup>101</sup>.

97 Il puntuale esempio è tratto da PERLINGIERI P.-MARINARO, G.-BARBA, V.- PERLINGIERI, G.: PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1195.

98 LA BATTAGLIA, L.: “La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale”, cit., p. 32.

99 V., *supra*, § IV. Cfr. ALBANESE, A., *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 78.

100 Sull'argomento, v. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 217, spec. p. 243.

101 In dottrina si è rilevato come la riforma del diritto di famiglia, nel disporre la collazione anche tra soggetti che non sono necessariamente legati da un rapporto di parentela, quali il coniuge e i figli del *de cuius*, ha

Da tale inciso si ricava, quale requisito imprescindibile per l'operare dell'obbligo collazionario, la necessaria qualità di erede in capo al donatario<sup>102</sup>.

Di conseguenza, non saranno tenuti a collazione il chiamato per il quale sia spirato il termine previsto dall'art. 480 c.c., né quello che, come già detto, abbia rinunciato all'eredità, giacché, atteso il carattere retroattivo della rinuncia, questi si considererà come mai chiamato<sup>103</sup>. Allo stesso tempo si ritengono esclusi dal predetto obbligo, tutti coloro che sono estromessi dalla successione per le cause previste dalla legge, che siano morti prima dell'accettazione o che non siano più soggetti attuali della comunione<sup>104</sup>.

È evidente, quindi, che, a fronte di un'eredità piuttosto esigua, il chiamato donatario di beni di valore superiore al *relictum*, ben potrà "fuggire" dall'obbligo di collazione mediante rinuncia, fermo chiaramente l'assoggettamento di tali liberalità all'azione di riduzione<sup>105</sup>.

In ogni caso, il chiamato che abbia rifiutato la delazione, può successivamente, nei limiti previsti dall'art. 525 c.c., accettare l'offerta dell'eredità (c.d. revoca della rinuncia) acquisendo la qualità di erede e soggiacendo alle regole della collazione<sup>106</sup>.

Con riferimento all'ipotesi di rappresentazione, salvo quanto si dirà più avanti, il discendente, pur se abbia rinunciato all'eredità, sarà tenuto a conferire ciò che è stato donato al suo ascendente.

Nel caso di delazione successiva, invece, il trasmissario sarà soggetto alla collazione solamente se, dopo aver accettato l'eredità del trasmittente, eserciti il

---

spostato il baricentro dell'istituto, SICLARI, R.: "La collazione", RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, 2a ed., II, Padova, 2010, p. 241 ss., spec. p. 249 ss.

- 102 Trib. Monza, 15 gennaio 2007, *Fam. pers. e succ.*, Torino, 2008, p. 550; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368, *Banca dati lus Explorer*, 2018, la quale ribadisce che "Il diritto dei coeredi di chiedere la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede". Come pure rileva CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 216, nota 73, sembra più corretto parlare di qualità e non di status (così, invece, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 83 ss.) atteso che, in forza della ricostruzione che lega lo status alla contrapposizione del soggetto ad una comunità, tale non può considerarsi l'erede "perché non esiste una comunità organizzata degli eredi", così, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 666. Cfr., anche, COVIELLO, N.: "De' giudicati di stato", *Arch. giur.*, 1891, p. 188; CICU, A.: *Il concetto di "status"*, AA. Vv., *Studi giuridici in onore di Vincenzo Simonelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli, 1917; SANTORO PASSARELLI, F.: "Status familiae", *Studi urbinati*, Urbino, 1947-1948, p. 61 ss.; FERRI, L.: *Degli atti dello stato civile*, *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1973, p. 9; CIATTI, A.: *Lo status familiae*, *Fam. e min.*, Torino, 2010, p. 1 ss.
- 103 Cass., 30 ottobre 1992, n. 11831, *Giust. civ. Mass.*, 1992, p. 1577. Parla di "perdita dell'originaria posizione di delato, che rende attuale la chiamata dei successibili in subordine, giusta le norme affidate agli artt. 522-523 c.c." BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit. p. 70.
- 104 Cass., 17 maggio 1962, n. 1112, *Giust. civ. Mass.*, 1962, p. 566.
- 105 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 83.
- 106 Già da un punto di vista terminologico, invero, sembra più corretto parlare, anziché di rinuncia, di *rifuto impeditivo*. Infatti, la rinuncia comporta l'eliminazione di un diritto già acquisito, mentre nella fattispecie che ci occupa si impedisce un acquisto. Sul punto, v. GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 466; cfr., anche, Cass., 10 agosto 1974, n. 2394, *Dir. giur.*, 1974, p. 910.



diritto di accettare anche l'eredità dell'originario *de cuius*, di cui è diventato titolare in forza della prima accettazione: solo in tal caso, infatti, il trasmissario acquisirà la qualità di erede dell'originario *de cuius*. Se, al contrario, si ritenesse non soggetto il trasmissario all'obbligo di collazione (magari perché, come pure può accadere, costui è estraneo alla famiglia), "si pregiudicherebbe ingiustamente il diritto di collazione dei coeredi discendenti e coniuge del donante, che subirebbero un danno sol perché alla comunione ereditaria partecipa l'erede del chiamato anziché il chiamato medesimo"<sup>107</sup>.

Un'ipotesi per certi versi contigua alla precedente, almeno sul piano descrittivo, è quella dell'alienazione della quota ereditaria: è dubbio se all'acquirente sia trasmesso anche il diritto alla collazione nei confronti degli altri coeredi.

In senso negativo si osserva che l'acquirente (salvo, ad esempio, esso sia un fratello o una sorella) non acquista la qualità di erede, inoltre, operando la collazione tramite un prelegato *ex lege*<sup>108</sup>, in quanto tale autonomo rispetto all'eredità, il diritto non si trasferisce unitamente al compendio ereditario, onde alla divisione dovrà partecipare il cedente<sup>109</sup>.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, tuttavia, sono dell'opinione che con la vendita di un'universalità, qual è l'eredità, avviene il trasferimento di tutte le situazioni giuridiche sia attive che passive, comprese quelle afferenti la collazione. Pertanto il cessionario – costituendo, all'evidenza, questa un'eccezione alla regola – oltre a poter domandare la collazione, potrà essere convenuto dai coeredi a loro volta tenuti al conferimento<sup>110</sup>.

Discussa è la sussistenza della qualità di erede – e di riflesso anche dell'obbligo di conferimento – nelle ipotesi di indegnità e diseredazione.

Quanto alla prima, chi la considera quale ipotesi di incapacità a succedere e come tale costituente fatto impeditivo alla successione, esclude la qualità di erede dell'indegno, dal momento che l'indegnità impedisce *ab origine* la delazione<sup>111</sup>.

107 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 124.

108 V., *supra*, § III.

109 FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., p. 3.

110 BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 283, nota 34; CAPOZZI, G.-AUCIELLO, A.: *Successioni e donazioni. Casistica*, cit., p. 689; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 1746. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., 11 maggio 1967, n. 975, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

111 CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 83 ss.; GROSSO, G.-BURDESE, A.: *Le successioni. Parte generale. Tratt. Vassalli*, XII, Torino, 1977, p. 121 ss.; PALAZZO, A.: *Le successioni*, cit., p. 218; BIANCA, C.M.: *Diritto Civile. 2.2. Le successioni*, cit., p. 22; COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, cit., p. 64; BARBERO, D.: "Natura giuridica dell'indegnità a succedere", *Foro pad.*, 1950, p. 843; ALLARA, M.: *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, p. 134; CRISCUOLI, G.: *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1980, p. 257; MOSCATI, E.: *La capacità a succedere – L'indegnità. Tratt. Rescigno*, 1997, p. 73; GALGANO, F.: *Diritto civile e commerciale, IV, La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti. Il fallimento*, Padova, 1933, p. 166.

È opinione prevalente, tuttavia, che l'indegno *potest capere sed non potest retinere*, di conseguenza esso sarà tenuto alla collazione sino a quando, per effetto di sentenza costitutiva, verrà meno la sua qualità di erede<sup>112</sup>.

In ordine alla c.d. clausola di diseredazione, invece, ad onta delle considerazioni circa la sua ammissibilità<sup>113</sup>, si ritiene che essa non potendo comunque incidere sui diritti dei legittimari, neppure incida sull'operare della collazione<sup>114</sup>.

Qualche autore, facendo leva sul tenore letterale della disposizione che parla genericamente di “defunto” e non di “testatore”, circoscrive l'ambito di operatività della collazione alla sola successione legittima<sup>115</sup>.

Tuttavia, come puntualmente rilevato, già prima della riforma del 1975, il dibattito sul punto poteva dirsi ormai definitivamente sopito, onde, a prescindere dalla volontà del testatore, l'obbligo di collazione sussisterà anche in caso di vocazione testamentaria<sup>116</sup>.

È importante, poi, soprattutto sul piano operativo, rilevare che la collazione tra i coeredi opera reciprocamente; ne consegue che colui il quale è obbligato al conferimento, può pretenderlo dagli altri coeredi-donatari. Poiché tuttavia è possibile che alla medesima comunione partecipino soggetti tenuti e soggetti non tenuti alla collazione, in tali casi dovrà procedersi a due divisioni: la prima tra tutti i coeredi, avente ad oggetto i soli beni relitti; l'altra tra i soli soggetti tenuti alla

112 Cass., 29 marzo 2006, n. 7266, *Giust. civ.*, 2007, p. 939; Cass., 12 luglio 1986, n. 4533, *Foro it.*, 1987, c. 1212; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3096, *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 141; Cass., 17 luglio 1974, n. 2145, *Giur. it.*, 1976, p. 144; Cass., 27 giugno 1973, n. 1860, *Giust. civ. Mass.*, 1973, p. 990; Cass., 23 novembre 1962, n. 3171, *Foro it.*, 1962, c. 2056. In dottrina, v. CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte Generale*, cit., 298; BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, cit., 67; SALIS, L.: “L'indegnità a succedere”, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, p. 933; BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 44 ss.; NICOLÒ, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., p. 44 ss.

113 In giurisprudenza, per tutte, Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, *Banca dati lus Explorer*, 2018, che ne ha stabilito l'ammissibilità. In dottrina, v. SANTORO PASSARELLI, F.: *Vocazione legale e testamentaria*, cit., p. 200; BONILINI, G.: *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995, p. 18 s.; TRABUCCHI, A.: “Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione”, *Giur. it.*, 1955, p. 279; AZZARITI, G.: “Diseredazione ed esclusione di eredi”, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1968, p. 1200; SCHLESINGER, P.: “Successione” (diritto civile). *Parte generale, Noviss. Dig. It.*, XVIII, Torino, 1971, p. 755; BANDIERA, F.M.: “Sulla validità della “Diseredazione””, *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 402; CORONA, M.: “La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione”, *Riv. Notar.*, 1992, p. 505; RUSSO, D.: *La diseredazione*, Torino, 1998; BIN, M.: *La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966; PERLINGIERI, G.: “La diseredazione nel pensiero di Alberto Trabucchi”, *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 21 ss.; PORCELLI, G.: “Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi”, *Notariato*, 2002, I, p. 49 ss.; Id.: “Diseredazione”, *Il Diritto. Enc. giur. de Il Sole 24 ore*, V, Milano, 2007; PORRELLI, V.: “La clausola di diseredazione”, *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 980 ss.; RESCIGNO, P.: “Recensione a Bin, La diseredazione”, *Riv. dir. civ.*, 1969, p. 95 ss.

114 BILO', G.: “Della collazione”, cit., p. 1745.

115 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 54 ss.; MELUCCI, P.: *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, cit., p. 188 ss.

116 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 217; cfr., anche, CICU, A.: *Successioni per causa di morte*, cit., p. 512; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 490; FORCHIELLI, P.: *Collazione*, cit., p. 211; BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 184.

collazione, avente ad oggetto sia la parte dei beni relitti, sia quanto risulti loro donato dal *de cuius*<sup>117</sup>.

Inoltre, dal fatto che la lettera della legge parla di “discendenti”, può desumersi che alla collazione sia tenuto lo zio (figlio del *de cuius*) nei confronti del proprio nipote (figlio di un altro figlio del *de cuius*, e quindi “discendente” di quest’ultimo), ma non viceversa<sup>118</sup>.

Poiché è indiscusso che anche l’accettazione beneficiata, determini l’acquisto della qualità di erede, anche chi accetta con tale cautela, sarà soggetto attivo e passivo della collazione, essendo ininfluyente che egli risponda *cum viribus hereditatis*<sup>119</sup>.

Il legittimario pretermesso non è erede testamentario, né legittimo, di conseguenza non potrà accettare una chiamata inesistente nei suoi confronti; potrà tuttavia esperire l’azione di riduzione e, all’esito vittorioso della lite, come ritiene la prevalente giurisprudenza, acquisterà la qualità di erede senza bisogno di accettazione, essendo quest’ultima implicita nella domanda<sup>120</sup>.

Ne consegue che da questo momento egli potrà ritenersi soggetto a collazione<sup>121</sup>.

Non manca, in verità, chi ritiene che il legittimario pretermesso sia un *heres ope legis* o che abbia diritto solamente ad una parte di beni a titolo di legato: in tali casi, trattandosi di acquisto a titolo particolare, non è ravvisabile la qualità di erede, con conseguente esclusione della collazione<sup>122</sup>.

Peculiari sono le ipotesi di legato in sostituzione di legittima<sup>123</sup> e di attribuzione ereditaria al legittimario con facoltà di chiedere il supplemento.

117 Cfr. PERLINGIERI, P.-MARINARO, G.-BARBA, V.-PERLINGIERI, G.: PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1194.

118 LA BATTAGLIA, L.: “La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale”, cit., p. 18.

119 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 105 ss.; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 220.

120 *Ex multis*, Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, cit.; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368, *Giust. civ. Mass.*, 2010, I, p. 32; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556, *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 558; Cass., 29 luglio 2008, n. 20562, *Giur. it.*, 2009, p. 859; Cass., 28 maggio 2007, n. 12496, *Giust. civ. Mass.*, 2007, p. 5; Cass., 15 giugno 2006, n. 13804, *Giust. civ. Mass.* In dottrina, v. CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 220; AMADIO, *La collazione delle liberalità*, cit., pp. 310, 311; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 108 ss.; VISALLI, N.: *La collazione*, cit., p. 111; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 284 ss.; GROSSO, G.-BURDESE, A.: *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 89.

121 Sulla distinzione tra posizione attiva e passiva del legittimario nella collazione, v. ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 113; MENGONI, L.: *Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, *Tratt. Cicu-Messineo*, continuato da MENGONI, L.: Milano, 1999, p. 171 ss.

122 Tra gli altri, v. AZZARITI, G.: *Successione dei legittimari e dei legittimi*, Torino, 1975, p. 34; FERRI, L.: *Dei legittimari (artt. 536-564)*, *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, p. 13; STOLFI, G.: “Sulla figura del legittimario”, *Giur. it.*, 1968, IV, p. 76;

123 Cass., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098, *Corr. giur.*, 2011, p. 759; Cass., 10 giugno 2011, n. 12854, *Giust. civ.*, 2011, p. 2841.

Relativamente alla prima ipotesi, il legato sostitutivo, nel caso in cui sia accettato (il legatario infatti può sempre rifiutare e pretendere la liquidazione della quota), non attribuisce la qualità di erede, con esclusione della collazione. Se il legatario, viceversa, come può, rinunci all'attribuzione a lui fatta a titolo particolare, egli sarà ricondotto nella condizione di legittimario pretermesso di cui si è poco sopra detto<sup>124</sup>.

Nel caso di legato con diritto ad un supplemento, invece, nonostante si sia ventilata la possibilità di considerarlo alla stregua di un legato sostitutivo, la tesi prevalente lo ritiene una vera e propria attribuzione ereditaria con particolare conformazione della quota. L'attribuzione di un supplemento cela a ben vedere la volontà del *de cuius*, non già di escludere il legittimario dall'eredità, bensì quella di istituirlo nella quota spettantegli per legge (*institutio ex re certa*)<sup>125</sup>. Anche in tal caso potrà dunque operare la disciplina collazionaria.

Ultimata l'analisi delle vicende afferenti l'acquisto della qualità di erede di tutti i soggetti indicati dalla norma in esame, occorre ora concentrarsi su quelle del tutto peculiari che riguardano, da un lato, i figli e, dall'altro, il coniuge.

Venuta definitivamente meno, anche da un punto di vista terminologico, la distinzione tra figli legittimi e naturali<sup>126</sup>, la norma si riferisce ora indistintamente ai "figli", e tali sicuramente sono quelli riconosciuti ex artt. 250 e 254 c.c., quelli per i quali sia stata dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità, nonché quelli adottivi ai sensi degli artt. 6 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184.

Nel silenzio della legge ci si è chiesti se soggetti della collazione siano anche l'adottato in casi particolari (artt. 44-57, l. 4 maggio 1983, n. 184) e quello maggiorenne<sup>127</sup>.

La risposta non può che essere positiva. Innanzitutto, si osserva che escludere l'adottato maggiorenne dalla collazione significherebbe, quando esso sia donatario, addirittura avvantaggiarlo ingiustificatamente rispetto agli altri figli<sup>128</sup>. Sotto il profilo formale, in ogni caso, decisivo pare il rimando che, in punto di disciplina applicabile, l'art. 304, comma 2, c.c. (cui espressamente rinvia l'art. 55 della l. 4 maggio 1983, n. 184.), fa alle norme contenute nel libro II, così equiparando l'adottato maggiorenne

124 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., pp. 115-116; BILO, G.: "Della collazione", cit., p. 1747. In giurisprudenza, Cass., 22 aprile 1992, n. 4800, Mass., 1992.

125 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., pp. 118-119; BILO, G.: "Della collazione", cit., p. 1747. Si veda, in argomento, PERLINGIERI, G.: "Heredis institutio ex re certa, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2011, p. 459.

126 Già con la riforma del 1975 le due categorie erano state, di fatto, equiparate; l'eliminazione del riferimento ai figli legittimi e naturali è intervenuta solo di recente con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 153.

127 Cfr. CARIOTA FERRARA, L.: "In tema di collazione", cit., p. 691; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 488.

128 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 99.

e l'adottato in casi particolari, al figlio, e rendendo operanti, tra le altre, le norme in materia di successione necessaria e legittima, ivi comprese quelle relative alla collazione<sup>129</sup>.

*Nulla quaestio*, per quanto concerne i figli incestuosi, dopo che la riforma del 2012 (l. 10 dicembre 2012, n. 219), a prescindere dalla buona o dalla male fede al momento del concepimento, ne ha ammesso, previa autorizzazione del giudice, il riconoscimento. Oggi, pertanto, nell'ambito della filiazione rientra a pieno titolo anche il figlio nato da genitori legati da vincolo parentale, che sia stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato<sup>130</sup>, il quale, dunque, anche in punto di collazione, concorre con gli altri successibili senza distinzione di sorta<sup>131</sup>.

Venendo ora ad esaminare la figura del coniuge, vale rammentare che fino al 1973, anno in cui la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c.<sup>132</sup>, vigeva tra coniugi il reciproco divieto di liberalità diverse da quelle conformi agli usi. Un volta venuto meno tale limite il coniuge per opera della citata riforma del 1975 entrò a far parte dei soggetti indicati all'art. 737 c.c.

Oggi, anche per effetto di quanto disposto dall'art. 738 c.c., che esclude dalla collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge, egli ha assunto, anche con riguardo alla collazione, una posizione per certi versi privilegiata rispetto agli altri coeredi<sup>133</sup>.

Il coniuge, (nonché l'unito civilmente in virtù dell'art. 1, comma 21, l. 20 maggio 2016, n. 76), dunque, rientra a pieno titolo nel novero dei soggetti attivi e passivi della collazione, salvo, tuttavia, sia intervenuta la separazione con addebito. In tal caso, infatti, alla stregua dell'art. 548 c.c., pronunciata la sentenza di addebito (ed è irrilevante che sia stato pronunciato nei confronti di entrambi), il coniuge avrà solamente diritto ad un assegno qualificato come legato *ex lege*, onde, non

---

129 Così, CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 218.

130 L'art. 278 c.c., dapprima dichiarato incostituzionale (Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, *Foro It.*, 2004, I, c. 1053; *Fam. e dir.*, 2003, p. 119, con nota di DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa*) è stato in seguito sostituito dall'art. 35 del d.lgs. 28 dicembre, n. 154 nel seguente testo "Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'art. 251".

131 Sull'argomento, v., tra gli altri, CUFFARO, V.: *Successioni per causa di morte: Esperienze e argomenti*, Torino, 2015; AULETTA, T.: "La filiazione derivante da incesto", BIANCA, C.M. (a cura di): *La riforma della filiazione*, Padova, 2015.

132 Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91, *Giur. it.*, 1974, I, I, p. 2014.

133 Più in generale può dirsi che il coniuge ha assunto una posizione preminente all'interno della famiglia anche quale legittimario: si pensi, ad esempio, che la quota di eredità a lui spettante non è mai inferiore ad un terzo e che ad egli è riservata la metà del patrimonio, ove non vi siano altri legittimari a concorrere alla successione.

potendosi qualificare come erede, ma quale successore a titolo particolare, sarà esentato dal conferimento<sup>134</sup>.

Medesimo discorso vale per il coniuge divorziato, anch'esso, in genere, legatario dell'assegno ex art. 9-bis l. 1 dicembre 1970, n. 898, il quale, peraltro, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, perde lo *status* coniugale<sup>135</sup>.

Influiscono inoltre, ai nostri fini, sulla permanenza dello *status* di coniuge le invalidità matrimoniali.

Ciò che di peculiare va rilevato è che gli eredi, ai quali sussistendone le condizioni è consentito istaurare il giudizio volto a far valere l'invalidità, o proseguire quello intrapreso dal *de cuius*<sup>136</sup>, potranno strumentalmente decidere di non impugnare l'atto matrimoniale o di non riassumere il giudizio pregresso (o se riassunto di abbandonarlo), laddove il coniuge superstite sia stato beneficiario di cospicue liberalità, per non determinare il venir meno dell'obbligo di collazione in capo a quest'ultimo.

Così facendo, tuttavia, specie nel caso di compendio ereditario particolarmente esiguo, è verosimile che il coniuge sarà indotto, per far salve le donazioni ricevute dal conferimento, a rinunciare all'eredità, pur correndo il rischio di essere convenuto in riduzione senza più poter beneficiare della quota di riserva<sup>137</sup>.

Alcune precisazioni, poi, si rendono necessarie per il matrimonio dichiarato nullo o annullato con sentenza costitutiva contratto in buona fede da almeno uno dei due coniuge (c.d. matrimonio putativo), nonché nei casi di matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, poi ritornato.

Quanto alle prime ipotesi, ai fini collatizi, si rileva che, se i coniugi erano in buona fede oppure quest'ultima non poteva rilevare o comunque andava considerata inesistente (in caso di consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi), gli effetti del matrimonio si produrranno sino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di nullità o annullamento<sup>138</sup>.

134 Cfr. BILÒ, G.: "Della collazione", cit., p. 1747; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 220.

135 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 89; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 219

136 App. Roma, 19 aprile 2002, *Arch. civ.*, 2002, p. 1323.

137 Di questo avviso, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 96; BILÒ, G.: "Della collazione", cit., p. 1748;

138 Nel caso di delibazione di sentenza canonica gli effetti si produrranno fino al momento dell'efficacia del provvedimento di esecutorietà della Corte di Appello, non già fino al momento dell'efficacia della pronuncia ecclesiastica, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 104.

Cosicché, lo status di coniuge – e di conseguenza l'obbligo di collazione – permarrà fino a suddetto momento, ma a condizione che la sentenza sia intervenuta prima della morte dell'altro coniuge. Viceversa, giacché, in applicazione dell'art. 584 c.c. il coniuge superstite in buona fede ha diritto ad una quota pari a quella spettante al coniuge che abbia contratto un valido matrimonio<sup>139</sup>, in caso di accettazione, egli sarà tenuto all'obbligo di collazione; ciò sempreché la persona della cui eredità si tratta non risulti legata da valido vincolo matrimoniale al momento della morte, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 584, comma 2, c.c., egli sarà escluso dalla successione<sup>140</sup>.

Quanto al coniuge del presunto morto, infine, potendosi considerare pacifica l'equiparazione tra morte e morte presunta, esso sarà tenuto al conferimento delle donazioni eventualmente ricevute in caso di coeredità<sup>141</sup>.

Rimangono estranei alla collazione, da ultimo, gli ascendenti, per i quali è ad ogni modo fatta salva la possibilità – sempreché si ritenga ammissibile – che l'obbligo di collazione sia loro esteso per volontà del *de cuius* (c.d. collazione volontaria)<sup>142</sup>.

## VII. AMBITO OGGETTIVO

Oltre a rivestire le qualità/status di cui si è detto nel paragrafo che precede, è necessario che i figli i loro discendenti e il coniuge, affinché possano ritenersi vincolati alla collazione, abbiano ricevuto dal *de cuius* donazioni dirette o indirette.

L'art. 737 c.c., infatti, circoscrive l'obbligo di conferimento a “tutto ciò che [i coeredi] hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente”.

Se ne ricava, innanzitutto, che non tutti gli atti a titolo gratuito rientrano nel campo di applicazione della norma, ma solamente quelli, sia pur in modo indiretto, compiuti *donandi causa*. Non qualsiasi impoverimento del donante, dunque, ma

139 A riguardo si tenga conto del fatto che per espressa previsione trova applicazione l'art. 540 c.c., su cui FREZZA, G.: “Appunti e spunti sull'art. 540, comma 2, c.c.”, *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 966.

140 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 105. I principi che regolano la successione *mortis causa* nell'art. 584 c.c., anche se riferiti, in via immediata, ai casi di successione intestata, si ritengono applicabili anche alla successione necessaria, queste le parole di EMILIOZZI, E.A.: “Relazione coniugale putativa e successione familiare”, *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 161, il quale cita FERRI, L.: *Dei legittimari*, cit., p. 47; CATTANEO, G.: *La vocazione necessaria e la vocazione legittima, Successioni, Tratt. Rescigno*, 5, I, Torino, 1982, p. 397; MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 301.

141 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 98. Sull'equiparazione tra morte e morte presunta, v. GIORGIANNI, M.: *La dichiarazione di morte presunta*, Milano, 1943; SGROI, V.: “Morte presunta” (dir. civ.), *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 110; SACCO, R.: “Se il figlio della moglie del dichiarato morto presunto, il quale sia stato concepito tra la data della morte presunta e la data della dichiarazione nasca legittimo”, *Foro pad.*, 1950, p. 1199; STELLA RICHTER, G.: “Effetti della dichiarazione di assenza e di morte presunta sulle presunzioni di concepimento in matrimonio e di paternità”, *Foro pad.*, 1953, p. 294; BARILLARO, D.: *Delle persone e della famiglia, Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, p. 376.

142 V., *infra*, § IX.

solamente quelle attribuzioni dirette ad arricchire i propri congiunti con spirito liberale<sup>143</sup>.

Ne deriva che esclusi dalla collazione sono i negozi meramente abdicativi, che dunque non determinano alcun depauperamento in senso tecnico<sup>144</sup>.

Per questa ragione la giurisprudenza ha escluso che sia soggetto a collazione "il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal *de cuius* ad uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere indentificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso". Per ciò, in riferimento a tale ipotesi, deve escludersi, sia la causa donativa (in luogo di quella propria del comodato), ove il comodato sia pattuito per una lunga durata o per beni di notevole valore, sia la sussistenza dell'*animus donandi*, come può desumersi dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario<sup>145</sup>.

Ora, se è certo che nel campo di applicazione dell'art. 737 c.c. rientri la donazione ex art. 769 c.c. (traslativa, costitutiva o liberatoria), qualche dubbio è sorto con riferimento alle sue diverse forme previste dagli artt. 770 ss. c.c.

143 Per una compiuta riflessione dogmatica sulla gratuità, sugli atti gratuiti atipici e sulle sfumature causali rispetto agli atti squisitamente liberali si vedano, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017, pp. 839-842; Id.: "Babbo natale e l'obbligo di dare", *Giust. civ.*, 1991, I, 2896 ss. (nota a Cass., 9 ottobre 1991, n. 10612, *Riv. Notar.*, 1991, 6, p. 1413); BALBI, G.: "Liberalità e donazione", *Riv. dir. comm.*, 1948, I, *passim*; PALAZZO, A.: "Gratuità e attuazione degli interessi", Id. e MAZZARESE, S. (a cura di): *I contratti gratuiti, Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO, P. ed GABRIELLI, E., X, Torino, 2008; Id.: *Atti gratuiti e donazioni, Tratt. Sacco*, II, Torino, 2000; Id.: *Gratuità strumentale e donazioni indirette, Tratt. di Dir. delle Succ. e Don.*, diretto da BONILINI, VI, Milano, 2009, p. 77 ss.; CHECCHINI, A.: "Liberalità", *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 5; GIANOLA, A.: *Atto gratuito, atto liberale*, Milano, 2002, p. 33; LIPARI, N.: *Spirito di liberalità e spirito di solidarietà*, Milano, 1998, pp. 417-442; JEMOLO, A.C.: "Lo "spirito di liberalità" (riflessioni su una nozione istituzionale)", *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Torino, 1960, II, p. 977 ss.; VILLANI, V.: "Brevi note sulla distinzione tra donazione e negozio gratuito", *Giur. it.*, 1998, I, p. 2019 ss.; SANDULLI, M.: *Gratuità dell'attribuzione e revocatoria fallimentare*, Napoli, 1976, *passim*; GATT, L.: "Onerosità, gratuità, liberalità", FICARI, V.-MASTROIACOVO, V. (a cura di): *Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari*, Torino, 2014, pp. 43-83; Id.: "La liberalità", *Studi di diritto privato*, diretto da BUSNELLI-PATTI-SCALISI-ZATTI, XIII, Torino, I, 2002, *passim*; MANZINI, C.: "Il contratto gratuito atipico", *Contr. e Impr.*, 1986, p. 909 ss.; Cfr., inoltre, MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il contratto gratuito a scopo di beneficenza", *Giust. civ.*, 2000, II, p. 190; Id.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, Milano, 1998, p. 121 ss.; BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti*, Napoli, 1984, p. 70 ss.; SCOZZAFAVA, O.T.: "La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo", *Riv. dir. civ.*, 1980, II, p. 68; CATAUDELLA, A.: "Donazione e liberalità", *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, 1998, p. 173 ss. Contrappone il concetto di gratuità a quello di onerosità, considerando la liberalità come assenza di interesse in capo al soggetto disponente, SACCO, R.: *Il contratto, Tratt. Rescigno*, X, Torino, 1995, p. 550; analogamente, BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Ristampa della scuola si specializzazione in diritto civile dell'università di Camerino, Napoli 2002, p. 313, "Il profitto destinato alla controparte o al terzo ha carattere oneroso quando rappresenti il corrispettivo di un sacrificio patrimoniale sostenuto in vista di esso, o abbia per contrappeso il compenso di un sacrificio patrimoniale altrui". Tratteggia in termini positivi la gratuità definendo gli atti gratuiti come "quelli che importano una diminuzione patrimoniale senza corrispettivo"; BARBERO, D.: *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, I, Torino, 1955, p. 322; NAVARRETTA, E.: *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000, *passim*.

144 Va però rilevato che ad avviso della Cassazione, la rinuncia abdicativa costituisce una donazione indiretta, Cass., 12 novembre 2008, n. 26983, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

145 Cass., 23 novembre 2006, n. 24866, *Vita notar.*, 2007, I, p. 188.



Sebbene la donazione sia considerata quale atto non a prestazioni corrispettive, anche quando essa si presenti nella forma modale o remuneratoria, non può non ammettersi che in questi casi la gratuità della alienazione appaia svilita, per un verso, dalla circostanza che il donatario assume l'onere di assolvere ad una prestazione di fare o dare, per altro verso, dal carattere latamente solutorio della liberalità remuneratoria.

Ad onta di tali rilievi, la giurisprudenza ha correttamente affermato che nella donazione remuneratoria, pur se l'attribuzione è fatta per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti del donatario, verso la collettività o verso individui diversi dal donante, o per speciale remunerazione per servizi resi dal donatario, particolarmente apprezzati dal donante, lo spirito di liberalità non viene meno<sup>146</sup>.

Discorso analogo può farsi con riferimento alla donazione modale. Benché, talvolta, non sia facile stabilire quando vi sia scambio o *modus*, quest'ultimo è sempre elemento estraneo alla struttura della donazione e non fa venir meno il suo carattere gratuito<sup>147</sup>.

Dovrebbe dunque concludersi che entrambe le forme di donazione siano soggette a collazione.

Occorre, tuttavia, rilevare che ad avviso di taluni autori, nelle due suddette ipotesi, formi oggetto di collazione, non la donazione nella sua interezza, ma solamente la differenza tra il valore di quest'ultima e quello dei servizi resi, in caso di donazione remuneratoria, o tra il valore della donazione e quello dell'onere, qualora si tratti di donazione modale<sup>148</sup>.

Ciò posto, se non sussistono dubbi sul fatto che i coeredi siano "assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere" giacché il "*modus* non snatura l'essenza della donazione, [...], ma comporta che la liberalità, che resta

146 Cfr. Cass., 3 marzo 2009, n. 5119 e Cass., 24 luglio 2008, n. 20387, *Nuov. giur. civ. comm.* 2009, I, p. 303.

147 In senso contrario si veda Cass., 7 aprile 2015, n. 6925, [www.italggiure.it](http://www.italggiure.it), secondo la quale l'imposizione di un onere in capo al donatario – sebbene non presenti natura di corrispettivo – trasforma il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso.

148 Con riferimento alle donazioni remuneratorie, v. CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte Generale*, cit., p. 696; CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 518; MELUCCI, P.: *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, cit., p. 15; GAZZARA, G.: "Collazione", cit., p. 340. In giurisprudenza, App. Palermo, 26 ottobre 1956, *Giur. it.*, 1957, I, 2, p. 112. Per le donazioni modali, FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 499 s.; VISALLI, N.: *La collazione*, cit., p. 147 ss.; BURDESE, A.: "Nuove prospettive sul fondamento e la natura giuridica della collazione", *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 555.

sempre la causa del negozio, attraverso il *modus*, viene ad esserne limitata"<sup>149</sup>, opinioni divergenti si registrano con riferimento alla donazione remuneratoria.

A tal proposito si è suggerito di distinguere in base al caso concreto: in caso di eccedenza "normale" voluta dal donante in ragione del valore dei servizi ricevuti, soggetta a collazione sarà solo l'eccedenza; ove invece, la remunerazione abbia avuto ad oggetto servizi prestati e ricevuti gratuitamente, l'intera donazione è esentata da collazione perché, in tal caso, la prestazione del servizio ha evitato un impoverimento del donante ed ha determinato un lucro cessante per il donatario, con un conseguente ingiustificato squilibrio economico che la donazione ha eliminato; se, infine, la donazione sia stata determinata da meriti del donatario o da riconoscenza verso costui, non viene ristabilito alcun equilibrio economico e pertanto questa è soggetta per intero a collazione<sup>150</sup>.

Questa soluzione, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con il tenore dell'art. 770 c.c., il quale, dopo aver rimarcato al primo comma che quelle remuneratorie sono autentiche donazioni (a prescindere dai motivi che hanno determinato il donante), precisa, al secondo comma, che tali non sono delle liberalità d'uso, le quali per espressa previsione non sono soggette a collazione.

È evidente, però, che la meritevolezza dell'intento remunerativo che connota le donazioni *de quibus*, contrasta (quale che ne sia il fondamento) con gli effetti che in concreto si realizzano con la collazione, tanto che qualche autore auspica un intervento normativo che escluda *in toto* dalla collazione tali donazioni<sup>151</sup>.

Ciò, tuttavia, non esime l'interprete dall'obbligo di interpretare in modo conforme a Costituzione le norme vigenti che disciplinano la collazione.

Proprio in questa prospettiva sembra, allora, del tutto opportuno ritenere ammissibile la c.d. collazione volontaria, la quale, come si vedrà più avanti, ha il pregio di esaltare la volontà del testatore<sup>152</sup>.

Ad ogni modo, pur senza ricorrere a tale ultima controversa figura, può osservarsi che la disciplina *de qua*, atteso il suo carattere dispositivo, appare conforme alla legalità costituzionale, giacché consente al donante, qualora abbia particolare riguardo per gli eventuali servizi resigli o per i meriti del donatario, di esentare dall'obbligo di collazione le liberalità remuneratorie.

<sup>149</sup> Cass., 7 aprile 2015, n. 6925, cit.; più risalente, Cass., 27 novembre 1985, n. 5888, *Giust. civ. Mass.*, 1985, p. 1785.

<sup>150</sup> Tali distinzioni sono sintetizzate in questi termini DI MAURO, N.-VOLPE, F.: "Formazione delle quote e collazione", IACCARINO, G. (a cura di): *Successioni e donazioni*, Torino, 2017, p. 1727.

<sup>151</sup> DI MAURO, N.-VOLPE, F.: "Formazione delle quote e collazione", IACCARINO, G. (a cura di): *Successioni e donazioni*, p. 1729.

<sup>152</sup> V., *infra*, § IX.

Pure esclusa dalla collazione si ritiene sia l'enfiteusi, attesa la sua natura di contratto corrispettivo. Tuttavia, nel caso in cui il canone capitalizzato risulti inferiore al valore della cosa e i miglioramenti sono esigui si verserà nell'ambito del *negotium mixtum cum donatione*, sulla cui assoggettabilità alla collazione si dirà tra breve<sup>153</sup>.

Rientrano invece tra gli atti di cui all'art. 737 c.c., sia la donazione del diritto enfiteutico già costituito, quanto quella del diritto di usufrutto su un bene, ma limitatamente al capitale che sarebbe necessario per acquisire, in base alle probabilità di sopravvivenza del donatario, un reddito uguale a quello di usufrutto<sup>154</sup>.

Quanto alle donazioni con termine iniziale (*cum moriar*) o sottoposte a condizione sospensiva (*si praemoriar*), posto che occorrerebbe di volta in volta verificarne la validità ex art. 1344 c.c., essendo evidente il rischio di frode all'art. 458 c.c.<sup>155</sup>, sarebbero comunque estranee all'ambito applicativo della collazione, poiché l'atto liberale, in entrambi i casi, è strutturalmente destinato a produrre i suoi effetti solo alla morte del donante<sup>156</sup>.

*Nulla quaestio*, invece, per il caso di donazione con clausola di reversibilità ex art. 791 c.c., la cui soggezione a collazione è evidentemente subordinata al non avverarsi della condizione (premorienza del donatario)<sup>157</sup>.

Salvo quanto si dirà nel prosieguo, sono, poi, escluse dalla collazione per espressa previsione di legge le donazioni di modico valore fatte al coniuge, con la conseguenza che devono *a contrario* ritenersi soggette a collazione quelle compiute in favore dei figli e dei loro discendenti<sup>158</sup>.

153 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 723; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 136. V., *infra*, nel testo.

154 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 137; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 726; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 307; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 455; cfr. Trib. Sondrio, 4 maggio 2009, *Banca dati lus Explorer*, 2018, ove si legge che "La rinuncia all'usufrutto fatta a titolo gratuito a vantaggio dei nudi proprietari costituisce donazione e va soggetta a collazione". Nella stessa pronuncia si è poi affermato che "Per la valutazione dell'usufrutto ai fini della collazione occorre considerare il valore residuo dell'usufrutto al tempo dell'apertura della successione in rapporto alle prospettive di vita dell'usufruttuario, secondo le quali sono elaborate i criteri di calcolo del valore dell'usufrutto stesso. Sicché nell'ipotesi di donazione dell'usufrutto (o relativa rinuncia) già costituito a favore del donante, il calcolo dovrà tener conto della sua età al tempo dell'apertura della successione, mentre nell'ipotesi di costituzione a spirito di liberalità di usufrutto a favore del discendente il calcolo dovrà tener conto dell'età di questi alla stessa data".

155 GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 444, 555.

156 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 138.

157 BILO, G.: "Della collazione", cit., p. 1751.

158 Così, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2700, la quale ha affermato che anche per le donazioni di modico valore l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del *de cuius* nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti nell'asse ereditario, indipendentemente da una espressa domanda dei conviventi. Fanno eccezione solo le donazioni di modico valore effettuate in favore del coniuge superstite come espressamente previsto dall'art. 738 c.c.

Ha dato luogo a dubbi anche l'ipotesi di *negotium mixtum cum donazione*, ossia di quel "negozio oneroso ove una delle prestazioni è connotata da un valore di gran lunga inferiore a quello della controprestazione o dell'attribuzione traslativa e questa dinamica corrisponde all'intento delle parti"<sup>159</sup>.

Premesso, innanzitutto, che la giurisprudenza richiede requisiti rigorosi affinché possa configurarsi un siffatto negozio<sup>160</sup>, secondo l'orientamento prevalente, occorre, ai fini collativi, accertare nel singolo caso concreto l'esistenza dello spirito liberale e se esso si riferisca ad una frazione di quanto alienato oppure al corrispondente valore monetario<sup>161</sup>.

In tali ipotesi, sussistendo nello stesso congegno negoziale, ad un tempo, un contratto di compravendita e una donazione indiretta<sup>162</sup> (come tale rientrante nel novero dell'art. 737 c.c.), una volta verificata l'ampiezza dell'*animus donandi*, soggetta a collazione sarà solamente la parte rispetto alla quale l'atto può ritenersi connotato da spirito liberale.

Sono invece esenti da collazione, non potendosi qualificare come donazioni, neppure indirette, i beni acquistati dal coniuge in virtù dell'operare del regime di comunione legale<sup>163</sup>.

Venendo ora alla seconda categoria di atti contemplati dalla norma in analisi, soggette a collazione, come anticipato, sono anche le donazioni indirette.

159 Cass., 27 febbraio 1986 n. 1266, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

160 Cfr. Cass., 30 giugno 2014, n. 14799, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 29 settembre 2004, n. 19601, *Foro it.*, 2005, c. 2433, si ritiene che "la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé stessa, un *negotium mixtum cum donazione*"; essendo all'uopo altresì necessario: a) che la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa; b) che l'alienante sia consapevole dell'insufficienza del corrispettivo pattuito rispetto al valore reale del bene e che tale insufficienza sia finalizzata ad arricchire l'acquirente.

161 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 156; FORCHIELLI, P.: *La collazione*, cit., p. 323; PALAZZO, A.: *Le successioni*, cit., p. 996.

162 In giurisprudenza, Cass., 9 febbraio 2011, n. 3175, *Il Civilista*, 2011, pp. 5, 15, si è affermato che il *negotium mixtum cum donazione* costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato. Per decisioni analoghe vedi anche: Cass., Sez. un., 27 luglio 2017, n. 1725, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 23 maggio 2016, n. 10614, *ivi*; Cass., 30 giugno 2014, n. 14799, cit.; Cass., 17 novembre 2010, n. 23215, *Giust. civ.*, 2011, p. 649; Cass., 29 settembre 2004, n. 19601, cit.; Cass., 7 giugno 2006, n. 13337, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 30 gennaio 2007, n. 1955, *ivi*; Cass., 3 gennaio 2009, n. 23297, *ivi*. Nella giurisprudenza di merito, vedi Trib. Napoli, 31 marzo 2011, *Foro nap.*, 2013, p. 219.

163 Affronta il problema se i diritti di credito ricadano in comunione, nell'ambito di una vicenda che interseca la collazione, Cass., 22 gennaio 2018 n. 1506, *Banca dati lus Explorer*, 2018, la quale afferma che "Il presupposto dell'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., è che il soggetto ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal 'de cuius', direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo. Ne deriva che, se durante la vita del 'de cuius' il coerede ha acquistato direttamente dal venditore la nuda proprietà di un immobile dopo che questo era stato oggetto di un preliminare di vendita concluso dalla madre con prezzo interamente da lei pagato, in sede di divisione dell'eredità paterna non vi è alcun obbligo di collazione in relazione a quell'immobile, in quanto il 'de cuius', sebbene fosse sposato in regime di comunione legale con la madre dell'acquirente, non ha mai acquistato il diritto reale trasferito al figlio, né ha sostenuto esborsi affinché il figlio lo acquistasse".

L'ampiezza semantica di tale definizione, come è noto, ha dato vita ad una nutrita casistica giurisprudenziale; si pensi, a titolo esemplificativo, alla remissione del debito, alla rinuncia al credito, al contratto a favore di terzo, all'adempimento di un obbligo altrui o, come appena visto, al negozio misto<sup>164</sup>.

Assume la natura di atto liberale, ad avviso della giurisprudenza, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la cui gratuità, ad avviso della Cassazione rimane ferma "senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori"<sup>165</sup>.

164 La giurisprudenza annovera tra le ipotesi di donazioni indirette anche: a) la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari (Cass., 9 maggio 2013, n. 10991, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it)); b) la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze (Cass., 10 aprile 1999, n. 3499, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 22 settembre 2000, n. 12552, *ivi*; Cass., 12 novembre 2008, n. 26983, *ivi*); c) la rinuncia abdicativa.

Sono, invece, qualificate come donazioni dirette: a) il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; b) le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito, giacché col fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta (Cass., 30 marzo 1950, n. 870, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it)); c) l'elargizione di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari (Cass., 6 novembre 2008, n. 26746, *ivi*); d) l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, poiché la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo; e) il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente (Cass., Sez. un., 27 luglio 2017, n. 1725, *cit.*).

165 Cass., 23 febbraio 2015, n. 3568, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it). Per la gratuità dell'atto costitutivo in giurisprudenza, v. Cass., 28 novembre 1990, n. 11449, *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, p. 642; Cass., 18 marzo 1994, n. 2604, *ivi*, 1995, I, p. 265; Cass., 25 luglio 1997, n. 6954, *ivi*, 1998, I, p. 265; Cass., 18 settembre 1997, n. 9292, *Foro it.*, 1997, c. 3148; Cass., 20 giugno 2000, n. 8379, *Giust. civ.*, 2000, p. 2584; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, *Giur. it.*, 2007. Per la gratuità delle singole attribuzioni, v. Cass., 22 gennaio 1999, n. 591, *Giur. it.*, 2000, p. 516; Cass., 8 agosto 2007, n. 17418, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, *Giust. civ.*, 2008, p. 1909. In dottrina, v. BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2.1. La famiglia*, Milano, 2014, V, p. 145 ss.; FUSARO, A.: *Costituzione del fondo patrimoniale*, *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010; CIAN, G.-CASAROTTO, G.: "Fondo patrimoniale della famiglia", *Noviss. dig. it., Appendice*, III, Torino, 1982, p. 825; GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", *Enc. dir.*, XXXIII, 1982, Milano, p. 293 ss.; PERLINGIERI, P.: "Sulla costituzione di fondo patrimoniale su 'beni futuri'", *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 265 ss.; Id.: *Manuale di diritto civile*, *cit.*, p. 1030 ss.; GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, *cit.*, p. 374 ss.; CARRESI, F.: *Commento agli artt. 167-176 c.c.*, CIAN, G.-OPPO, G.-TRABUCCHI, A. (a cura di): *Comm. dir. Ital. Fam.*, III, Padova, 1992, p. 43 ss.; AULETTA, T.: *Artt. 167-171, Il fondo patrimoniale*, *Comm. Schlesinger*, Milano, 2001; QUADRI, R.: "Fondo patrimoniale", *Enc. giur. Treccani*, XVI, 2008; GABRIELLI, G.: "Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari", in *Riv. dir. civ.*, 2007, III, p. 328; CIATTI, A.: "Il fondo patrimoniale", CALVO R.-CIATTI, A. (a cura di): *I contratti di destinazione patrimoniale*, AA.VV., *Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO, P. ed E. GABRIELLI, XIX, Torino, 2014, p. 84 ss.; PANZANI, L.: "Fondo patrimoniale, trust, patto di famiglia, patrimoni destinati, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed azioni a tutela dei creditori", *Il Nuovo dir. delle Soc.*, 2012, p. 9 ss.; JANNUZZI, A.: *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 1990, p. 529 ss.; CORSI, F.: *Il regime patrimoniale della famiglia. Le convenzioni matrimoniali. Famiglia e impresa*, *Tratt. Cicu-Messineo*, VI, II, 2, Milano 1984, p. 96 ss.; FUSARO, A.: "Il regime patrimoniale della famiglia", *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da GALGANO, Padova, 1990, p. 118 ss.; per la costituzione del fondo e degli altri strumenti di separazione patrimoniale mediante testamento, v. BARBARO, S.T.: *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, Napoli, 2017, *passim*, spec. p. 34 ss.

A ben vedere, tuttavia, come attentamente rilevato, l'assimilazione del fondo alle liberalità "è discutibile, in quanto nel fondo patrimoniale è individuabile un proprio profilo causale, rappresentato dalla destinazione dei beni a sostegno dei bisogni della famiglia a non all'arricchimento di uno dei coniugi o di entrambi"<sup>166</sup>.

Dall'adesione all'una o all'altra impostazione dipenderà l'operatività delle norme sulla collazione.

In seguito all'intervento delle Sezioni Unite<sup>167</sup> la giurisprudenza qualifica come donazione indiretta anche l'intestazione di beni a nome altrui, ossia quella "liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato"<sup>168</sup>.

Per quanto attiene alla collazione, ci si è chiesti se, in tale ipotesi, ferma la natura liberale, debba essere conferito il bene immobile acquisito, ovvero il denaro utilizzato per il pagamento<sup>169</sup>.

Un primo orientamento, che può dirsi ormai superato, basandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 737 c.c., riteneva che oggetto della collazione fosse tutto ciò di cui si è impoverito il donante (cioè, il denaro) e non quello di cui si è arricchito il donatario, sul presupposto che, la predetta norma indica che deve essere conferito ai coeredi da parte dei figli, i loro discendenti e il coniuge del *de cuius*, "tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto"<sup>170</sup>.

166 PERLINGIERI, P.-MARINARO, G.-BARBA, V.-PERLINGIERI, G., in PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1031.

167 Cass., Sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2991, con nota di AZZARITI, G.: "Somma erogata per l'acquisto di un immobile intestato a soggetto diverso dall'acquirente e collazione"; *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 613, con nota di CESÀRO, *Acquisto di immobile con denaro fornito dal genitore e donazione indiretta*; *Foro it.*, 1993, I, c. 1544, con osservazioni di FABIANO e nota di DE LORENZO, "Intestazione del bene in nome altrui e collazione: il nuovo corso della Cassazione si consolida"; *Resp. civ. e prev.*, 1993, p. 283, con nota di BASINI, "L'oggetto della liberalità ai fini della collazione, dell'imputazione ex se e della riunione fittizia, in ipotesi di 'intestazione di beni a nome altrui'"; *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, p. 373, con nota di REGINE, "Intestazione di beni immobili a nome altrui e donazione indiretta"; in seguito, Cass., 14 maggio 1997, n. 4231, *www.italgiure.it.*; Cass., 29 maggio 1998, n. 5310, *ivi*; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642, *ivi*; Cass., 2 settembre 2014, n. 18541, *ivi*; Cass., 4 settembre 2015, n. 17604, *ivi*; Cass., 30 maggio 2017, n. 13619, *ivi*.

168 Cass., Sez. un., 27 luglio 2017, n. 1725, cit.

169 In quest'ultimo senso, Cass., 20 maggio 2014, n. 11035, *Banca dati lus Explorer*, 2018, secondo cui "In tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato ben può essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato – senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accensione – tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante".

170 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., pp. 245-246; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 463 ss.; VISALLI, N.: *La collazione*, cit., p. 153 ss.; CARNEVALI, U.: *Collazione*, cit., 475; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 288; GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 349, n. 124; CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 520. In giurisprudenza, Cass., 28 febbraio 1987, 2147, *Vita notar.*, 1987, p. 474; Cass., 11 maggio 1973, n. 1255, *Rep. Giur. It.*, 1973, "Successione", p. 116 ss.; Cass., 7 dicembre 1962, n. 3299, *ivi*, p. 163. Tale tesi, peraltro, sembra trovare appiglio nell'art. 1923 c.c.,

L'orientamento maggioritario, tuttavia, sostiene che bisogna verificare quale sia stata la volontà del donante: se quella di attribuire il denaro o l'immobile. Ove dall'operazione negoziale si evinca, ad esempio, che il padre abbia fornito al figlio il denaro per consentirgli l'acquisto, allora in tal caso soggetto a collazione sarà la somma donata; viceversa, se l'immobile acquisito dal figlio è pagato direttamente dal genitore, allora in tal caso, oggetto dell'indiretto atto liberale sarà lo stesso bene, che di conseguenza dovrà essere all'uopo conferito<sup>171</sup>.

In breve, dunque, una volta risolta siffatta indagine, si applicherà la relativa disciplina della collazione<sup>172</sup>.

In tale ultimo caso, peraltro, oltre a non essere necessaria la forma scritta, è evidente il vantaggio per i coeredi in sede di conferimento: dovendosi, infatti, conferire l'immobile – o nel caso in cui si scelga l'imputazione, il suo valore al momento dell'apertura della successione – e non già il denaro, si evitano i rischi della svalutazione monetaria.

La giurisprudenza, inoltre, dimostrando, in modo del tutto condivisibile, di prediligere una valutazione del caso concreto, ha precisato che non è configurabile una donazione indiretta quando "il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga intero costo"<sup>173</sup>.

Deve poi ritenersi soggetta a collazione anche la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, poiché integra, ad avviso della Suprema Corte, una donazione indiretta avente ad oggetto l'alloggio stesso<sup>174</sup>.

Merita, da ultimo, un cenno l'operatività della collazione rispetto alle donazioni invalide.

Sul punto è opportuno distinguere tra donazioni nulle e annullabili: mentre le prime non potranno essere soggette a collazione, dal momento che l'atto liberale, improduttivo di effetti, non determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio del

---

il quale dispone che nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, oggetto della collazione sono i premi pagati e non quanto dovuto dall'assicurazione al beneficiario.

171 Cfr. Cass., Sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, *Foro it.*, 1993, c. 1544; si veda, inoltre, Cass., 8 febbraio 1994, n. 1257, *Foro it.*, 1995, c. 614; Cass., 15 novembre 1997 n. 11327, *Fam. e dir.*, 1998, p. 323. In dottrina, sul tema, cfr. BIANCA, C.M.: *Diritto civile, 2.2. Le successioni*, cit., p. 393 ss.; BUSANI, A.: "Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi", *Vita notar.*, 2001, p. 1242 ss.

172 In questo senso Cass., Sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, cit.; Cass., 4 settembre 2015, n. 17604, cit.

173 Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

174 Cass., 3 gennaio 2014, n. 56, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

de cuius donante; le seconde lo saranno, nella misura in cui non sia fatta valere l'invalidità da parte del coerede, il quale ben può prediligere come "male minore" il conferimento, in luogo dell'invalidità<sup>175</sup>.

Con riferimento alla donazione nulla, tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la somma oggetto dell'atto invalido fa sorgere "un credito dal 'de cuius' verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ."<sup>176</sup>.

Alla stessa condizione della donazione annullabile soggiace, poi, quella oggetto di simulazione assoluta, la quale, fintantoché non sia accertata, non provocherà la fuoriuscita del bene dall'asse ereditario.

Diverso, di contro, è per la simulazione relativa; in tal caso i coeredi non donatari hanno tutto l'interesse a far emergere che l'atto oneroso, dissimuli, in realtà, una donazione fatta al discendente, per cui, una volta accertata in giudizio la vera natura liberale del negozio, questo sarà soggetto a collazione<sup>177</sup>.

Quanto, infine, all'interposizione di persona, occorre verificare se questa sia "fittizia" o "reale": nel primo caso vale quanto appena detto per la simulazione relativa, considerandosi vero donatario il discendente; nel secondo caso, invece, la donazione si considera "estranea al discendente e può essere assoggettata a collazione solo ove si provi che configurava una indiretta attribuzione patrimoniale a vantaggio del donante"<sup>178</sup>.

## VIII. LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE E LA REVOCA DELLA DISPENSA

Le norme sulla collazione, come già anticipato, hanno natura dispositiva (per alcuni suppletiva)<sup>179</sup>, quindi derogabili per volontà del testatore; ne consegue che la relativa disciplina non opera in presenza di una diversa determinazione volitiva del defunto, manifestata attraverso la relativa dispensa<sup>180</sup>.

175 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 724.

176 Cass., 30 settembre 2014, n. 20633, *Banca dati lus Explorer*, 2018.

177 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., 196, il quale osserva, inoltre, che bisognerà in concreto verificare ed escludere che la simulazione celi in realtà l'intento di dispensare il donatario dalla collazione, poiché questa potrebbe configurare un'ipotesi di dispensa implicita. V., *infra*, § VIII.

178 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 196.

179 Cfr., BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 273; DI MAURO, N.: "Collazione volontaria e condizione di non impugnare il testamento", *Giust. civ.*, 1997, I, p. 1323 ss.; *Id.*: *Profili della collazione delle liberalità e dell'imputazione dei debiti*, Bari, 2012, p. 212.

180 VISALLI, N.: *La collazione*, cit., 2; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 348 ss.; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 270 s., p. 273; CASULLI, V.R.: "Collazione delle donazioni", cit., p. 456; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.2. *Le successioni*, cit., p. 396 ss.; DI MAURO, N.: *Profili della collazione delle liberalità e dell'imputazione dei debiti*, Bari, 2012, 212. In giurisprudenza, Cass., 27 luglio 1961, n. 1845, *Giust. civ.*, 1962, I, p. 100; Cass., 6 marzo 1962, n. 452, *ibidem*, p. 855; Cass., 26 marzo 1973, n. 836, *Foro it.*, 1974, I, c. 213; Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, cit.; Cass., 2 gennaio 1997, n. I, cit.; Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, cit. Si veda,



Quest'ultima, tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 737, comma 2, c.c., produce effetto nei limiti della quota disponibile. Ciò comporta che, se il *de cuius* dispensasse *in toto*<sup>181</sup> il donatario, beneficiario di una donazione che supera il valore della riserva a lui spettante, costui sarebbe comunque tenuto a conferire l'eccedenza<sup>182</sup>.

Inoltre, la dispensa dal conferimento non si estende ai miglioramenti e alle addizioni apportate ai beni dal *de cuius* con denaro proprio dopo la donazione; tali migliorie, infatti, intervenute quando il bene era già fuoriuscito dal dominio del donante, si considerano alla stregua di donazioni indirette, per le quali, quindi, occorrerà un apposito atto esentativo<sup>183</sup>.

L'effetto della dispensa è quindi "il non-costituirsi degli effetti sanciti dall'art. 737 c.c. relativamente ad un atto di liberalità, purché di valore compreso nel limite della quota disponibile"<sup>184</sup>.

In altre parole, dunque, come si è detto in giurisprudenza, "la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse mai stata fatta ed il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito da patrimonio del *de cuius* a titolo liberale"<sup>185</sup>.

Siamo pertanto in presenza di una disposizione volta a vantaggio del donatario, il quale, in virtù della dispensa, verrà esonerato dall'obbligo del conferimento o dall'imputazione del valore del bene ricevuto, con conseguente rafforzamento dell'atto liberale disposto a favore di costui<sup>186</sup>.

---

altresi, SICLARI, R.: *Il fenomeno collazione tra legge e volontà. A proposito della collazione c.d. volontaria*, Torino, 2005, p. 97 ss., secondo il quale la facoltà di dispensa non implica in sé il potere di modulare il rapporto che nascerebbe dal suo mancato esercizio a piacimento, non potendosi escludere che il Legislatore abbia inteso rimettere al disponente l'alternativa di una scelta secca tra l'operare della collazione legale ed il suo non operare, per cui sarebbe ivi previsto un potere eccezionale di stretta interpretazione, insuscettibile di legittimare una diversa conformazione dell'assetto normativo.

181 Sull'ammissibilità della dispensa parziale v., *infra*, nel testo.

182 LA BATTAGLIA, L.: "La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale", cit., p. 28.

183 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 299-300.

184 DEPLANO, S.: "La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente", *Dir. succ. fam.*, cit., p. 405. Si vedano, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 162 ss.; CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 222 ss.; MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 613; DI MAURO, N.: *Profili della collazione delle liberalità e dell'imputazione dei debiti*, cit., p. 213.

185 Cass., 12 marzo 1966, n. 711, *Foro it.*, 1967, I, c. 125.

186 Cfr. Cass., 29 luglio 1961, n. 1845, cit.; Cass., 18 ottobre 1956, n. 3724, *Giust. civ.*, 1957, I, p. 910; Cass., 12 marzo 1966, n. 711, cit.

Quanto alla natura giuridica, la dispensa, come efficacemente detto, si atteggia alla stregua di una "liberalità supplementare rafforzativa di quella principale"<sup>187</sup> e gode, pur se collegata alla donazione, di un'autonomia sua propria.

Da ciò discende che essa può essere contenuta sia nella stessa donazione, sia in un successivo testamento. Soluzione questa sulla quale non si dubita, nonostante, nell'attuale art. 737 c.c., il Legislatore "per semplificare la dizione"<sup>188</sup>, abbia ommesso il distinguo, proprio del codice albertino, tra donante e testatore, limitandosi a menzionare genericamente il "defunto"<sup>189</sup>.

È bene precisare, tuttavia, che parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza non convergono circa la natura autonoma della dispensa, ma ne sostengono l'accessorietà rispetto all'atto di donazione, sul presupposto che il donante, allorché preveda la dispensa, voglia in realtà realizzare un'unica operazione liberale caratterizzata dalla peculiarità dell'esonero dall'obbligo di collazione<sup>190</sup>.

La dispensa, in altri termini, verrebbe a configurarsi alla stregua di un *modus* o di una condizione risolutiva<sup>191</sup>.

Ciononostante, l'opinione dottrinale prevalente, facendo leva, da un lato, sul fatto che essa può essere ospitata anche in un testamento e non soltanto quindi nell'atto liberale, dall'altro, e in particolare, sulla sua precipua funzione *mortis causa*, considera l'istituto in parola come un negozio autonomo<sup>192</sup>.

Dall'adesione all'una o all'altra impostazione, dipendono i connotati operativi dell'istituto: l'accessorietà, ad esempio, quando la dispensa è contenuta nella donazione (o in un atto successivo diverso dal testamento), ne determina

187 Cass., 27 gennaio 1985, n. 989, cit., qualifica la dispensa alla stregua di una liberalità ulteriore rispetto a quella principale; nello stesso senso FORCHIELLI, P.: *La collazione*, cit., p. 503. *Contra* invece MIGNOLI, A.: "Se la dispensa dalla collazione debba essere espressa", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, p. 83, rileva che la dispensa da collazione non darebbe luogo né ad un impoverimento del donante né ad un arricchimento del donatario sì che in tale istituto difetterebbe la natura liberale.

188 L'espressione è di CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 729.

189 Vale, insomma, quanto già detto circa l'estensione della disciplina in commento anche alla successione necessaria, v., *supra*, § VI.

190 AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 764; MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 423. In giurisprudenza, v. Cass., 27 luglio 1961, n. 1845, cit.

191 DI MAURO, N.: "Autonomia privata e collazione", *Riv. Notar.*, I, 2013, p. 15 ss.

192 Si vedano, CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 222; BONILINI, G.: "La revocabilità della dispensa della collazione", *Studium Iuris*, 2005, p. 444; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., pp. 516, 519; CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., 709; GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 338. In giurisprudenza, Cass., 29 ottobre 2015, n. 22097, *Banca dati lus Explorer*, 2018, ove si legge che "la dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante".

l'irrevocabilità senza il consenso del donatario; per contro, l'autonomia – unitamente all'unilateralità – comporta in ogni momento la libera revocabilità<sup>193</sup>.

Anche il carattere unilaterale, invero, è stato oggetto di disputa tra gli interpreti: se non v'è dubbio, come detto, che l'atto *de quo* possa essere contenuto nella donazione o nel testamento, discussa è l'ammissibilità di una dispensa successiva alla donazione e contenuta in un atto *inter vivos*.

Quanti concludono in senso affermativo, rilevano che essa, essendo all'evidenza destinata a regolare la successione del disponente, si configura pur sempre come un negozio giuridico *mortis causa* a struttura necessariamente unilaterale, giacché la conformazione quale negozio bilaterale comporterebbe certamente la violazione dell'art. 458 c.c. integrando un patto successorio istitutivo<sup>194</sup>.

La dispensa, pertanto, in questa prospettiva, costituisce l'unico esempio offerto dal nostro ordinamento – accanto alla dispensa dall'imputazione *ex se* – di negozio *mortis causa* a struttura *inter vivos*<sup>195</sup>.

Detta impostazione, che predilige la volontà del *de cuius*<sup>196</sup> e si manifesta, pertanto, in perfetta consonanza con i principi apicali dell'ordinamento, trova conferma nel dato letterale: posto che la norma non attribuisce nessuna rilevanza al consenso del donatario ("salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati") è evidente che il negozio – peraltro in assoluta coerenza con il fatto che la morte

193 In realtà, anche tra questi ultimi autori c'è divergenza sulla libera revocabilità della dispensa. Taluni, infatti, suggeriscono di distinguere: sarebbe sempre revocabile se contenuta in un testamento o in altro atto unilaterale del donante, mentre, se contenuta nel contratto di donazione, occorrerebbe il consenso (*rectius*: mutuo consenso) del donatario, così, ANDRINI, M.C.: *La collazione*, cit., p. 140, il quale rileva che "se è vero che la dispensa da collazione è un atto di liberalità e come tale di natura revocabile, è però anche certo che ove sia contenuto in un contratto di donazione esso è parte di detto contratto [...]". La revoca della clausola non può perciò avvenire che per mutuo consenso del donante o del donatario ovvero secondo i principi generali che consentono la revoca delle donazioni e quindi a causa di ingratitudine o di sopravvivenza di figli, su domanda rivolta all'autorità giudiziaria". V., nello stesso senso, CARNEVALI, U.: *Collazione*, cit., 472.

194 Così, GAZZARA, G.: *Collazione*, cit., p. 338; cfr., anche, AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Padova 1982, p. 703; BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, cit., p. 273; VISALLI, N.: *La collazione*, cit., p. 114; CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 709. In giurisprudenza, Cass., 29 luglio 1961, n. 1845, cit. e Cass., 7 maggio 1984, n. 2752, *Giust. civ. Mass.*, 1984, p. 914, la quale, di contro, ha ritenuto la dispensa alla stregua di una clausola contrattuale, dunque, ineliminabile *ex post* dai contraenti e irrinunciabile unilateralmente anche dallo stesso donatario; ciò, tuttavia, secondo la Corte, non urta contro il divieto di patti successori, trattandosi di mera modalità dell'attribuzione destinata ad avere efficacia (in funzione del rafforzamento di questa) dopo la morte del donante, e non di atti con cui costui dispone da vivo della propria successione. In senso conforme, Cass., 24 novembre 2003, n. 14590, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

195 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 730; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 167; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 504; DI MAURO, N.: *Autonomia privata e collazione*, cit., p. 15 ss.

196 Evidente è, in tal caso, che il rispetto della volontà del defunto va necessariamente letto alla luce delle caratteristiche proprie del sistema successorio che costituiscono un limite al suo operare. Di conseguenza, non può trovare spazio, come pure affermato, una valutazione caso per caso, tesa ad indagare se la volontà del *de cuius* fosse quella di porre in essere una dispensa irrevocabile o meno, da momento che non compete a quest'ultimo, ma alla legge, attribuire il carattere di irrevocabilità ad un disposizione *mortis causa*.

costituisce la sua *causa* – non può che essere a struttura unilaterale<sup>197</sup> e sempre revocabile dal dispensante, fin all'ultimo istante della sua vita, anche quando sia ospitato nel contratto di donazione<sup>198</sup>.

Le considerazioni svolte inducono, inoltre, a ritenere ammissibile una dispensa parziale<sup>199</sup>, tesa a limitare l'ambito oggettivo della sua operatività solamente ad una parte della donazione effettuata, con la conseguenza che il donatario sarà tenuto a conferire (nel caso di immobile non divisibile, ad imputare il valore) solo quanto non espressamente dispensato.

Dall'accessorietà o dall'autonomia dell'atto in analisi, dipende, ulteriormente, la forma che la dispensa può rivestire.

*Nulla quaestio*, in realtà, per entrambe le teorie, se la dispensa è contenuta nel testamento, giacché è evidente che essa seguirà i medesimi requisiti formali del predetto atto.

Negli altri casi, quanti caldeggiavano la natura accessoria della dispensa, rispetto alla donazione (dalla quale, lo si ricorda, essa non si distinguerebbe) sono costretti a richiederne la forma solenne<sup>200</sup>.

In adesione alla concezione autonomistica, per contro, conviene ritenere che la dispensa non debba soggiacere a particolari forme, non soltanto per il ricorso al discusso principio di libertà delle forme<sup>201</sup>, quanto per l'acclarata funzione *mortis causa*<sup>202</sup>, dalla quale digrada la libertà per il *de cuius* di rimuovere il proprio atto, in qualunque momento e senza le formalità proprie dell'atto donativo.

Se quanto detto si ritenesse condivisibile, non sussisteranno dubbi anche sull'ammissibilità di una dispensa tacita o implicita<sup>203</sup>.

Con ciò non vuol dirsi, si badi, che dal compimento di taluni atti, dovrà inferirsi in modo automatico<sup>204</sup>, l'intento del *de cuius* di dispensare il donatario (così si è

197 MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 268; BONILINI, G.: "La revocabilità della dispensa della collazione", cit., p. 443; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 730.

198 Si veda a tal proposito, BARBA, V.: "La dispensa da collazione", *Dir. succ. fam.*, 2016; ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 168; BONILINI, G.: *La revocabilità della dispensa della collazione*, cit., p. 446. Cfr., anche, Trib. Vicenza, 30 giugno 1959, *Foro it.*, 1960, I, c. 2055.

199 PALAZZO, A.: *Le successioni*, cit., p. 1001.

200 AZZARITI, G.: *La divisione*, cit., p. 764.

201 Si vedano, in argomento, le puntuali riflessioni di PERLINGIERI, P.–FAVALE, R.: in PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 505-506.

202 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., pp. 729-730.

203 Cfr. sul punto, CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 730, il quale enfatizza il ricorso al "principio" di libertà delle forme.

204 Dello stesso avviso, CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 223.

sostenuto, ad esempio, per la donazione dissimulata mediante negozio oneroso, per la donazione con clausola di reversibilità, per la divisione fatta dal testatore), quanto piuttosto, che occorrerà un'interpretazione adeguatrice<sup>205</sup>, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 Cost., dell'art. 737 c.c., sì da escluderne l'operatività, tutte le volte in cui "l'operare della disposizione codicistica contrasti con la volontà divisoria *mortis causa* espressa (eventualmente anche in modo implicito) da parte del *de cuius*"<sup>206</sup>.

Quanto detto a proposito della dispensa vale indubbiamente anche per la sua revoca.

È evidente che se si riterrà di attribuire alla predetta clausola carattere autonomo e non strumentale rispetto all'atto cui pure essa accede (essendo, come detto, ad esso collegato), non occorrerà per la sua validità alcun requisito formale o solenne, ma sarà necessario, ed anche sufficiente, accertare in modo inequivoco l'intento revocatorio del donante<sup>207</sup>.

È bene, tuttavia, precisare che la disciplina della collazione – ivi compresa la sua dispensa – pur assolvendo una funzione *mortis causa*, vocata a disciplinare la futura successione nel precipuo interesse dei coeredi – come indirettamente si evince dalla espressa previsione della facoltà di dispensa dalla collazione ex art. 737, comma 2, c.c. – non può essere considerata espressione del principio di ordine pubblico<sup>208</sup>.

Ne consegue, come di recente sottolineato dalla Suprema Corte, che i coeredi, atteso il carattere dispositivo della normativa *de qua*, unitamente alla "correlativa

205 Sulla tecnica dell'interpretazione adeguatrice si rinvia ai contributi raccolti in FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, 2006, e, in particolare, a PERLINGIERI, P.: *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, ivi, p. 3 ss.

206 DEPLANO, S.: "La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente", cit., p. 429. In questo senso, CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 223; cfr., anche, ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 71; In giurisprudenza, in riferimento alla *divisio inter liberos*, v. Cass., 23 maggio 2013, n. 12830, cit., Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, cit.; Cass., 18 marzo 2000, n. 3235, *Riv. notar.*, 2001, 163; Cass., 27 gennaio 1995, n. 989, cit.; Cass., 13 gennaio 1984, n. 278, *Rep. Giur. it.*, 1984, *Divisione* n. 12; Cass., 13 settembre 1975, n. 3045, ivi; Cass., 10 maggio 1967, n. 942, ivi, 1967, *Divisione* n. 19, ove si è precisato che non è sufficiente accertare l'esistenza della simulazione, ma occorre anche (cosa non semplice, come ricorda, CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 731) verificare in concreto che lo scopo della simulazione fu quello di porre la liberalità al riparo dalla collazione; in senso contrario, App. Catanzaro, 19 gennaio 1934, *Foro it.*, 1934, I, c. 648; Trib. Roma, 19 maggio 2003, *Giur. merito*, 2003, p. 2175.

207 CIATTI, A.: *Della collazione*, cit., p. 224. Per la giurisprudenza, unitamente a quella citata nella nota che precede, si veda Cass., 1977, n. 1100, *Mass.*, 1977, p. 260, secondo cui "per accertare se in un atto di donazione ricorra la volontà tacita di dispensare dalla collazione si può tener conto, ai sensi dell'art. 1362 c.c., del comportamento complessivo del donante, eventualmente desumibile anche da elementi estrinseci a tale atto".

208 Cass., 29 settembre 2017, n. 22911, *www.itagiure.it*. Sul concetto di ordine pubblico, diffusamente, VIRGADAMO, P., "Ripudio islamico e contrarietà all'ordine pubblico tra unitarietà del limite e corretta individuazione dei principi", *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 353.

manca di un divieto giuridico” ben possono procedere alla divisione tra loro dell'asse ereditario “senza applicare le disposizioni che regolano l'istituto”<sup>209</sup>.

Vale da ultimo soffermarsi sull'affinità che sovente lega la dispensa dalla collazione alla imputazione ex se, le quali nella prassi, tendono con frequenza ad essere sovrapposte.

Anche la dispensa da imputazione ex se, alla stregua di quella prevista dal secondo comma dell'art. 737 c.c., ha spinto gli interpreti ad interrogarsi circa la sua natura di clausola accessoria o autonoma rispetto all'atto liberale<sup>210</sup>.

Ripercorrendo quanto fin qui detto in merito alla dispensa da collazione, appare preferibile attribuire alla dispensa dall'imputazione carattere autonomo, pur se collegato all'atto di donazione, atteso che, essendo anch'essa diretta a spiegare i suoi effetti alla morte del donante, costituisce (unitamente alla dispensa da collazione) un atto *mortis causa* con struttura – eccezionalmente – *inter vivos*.

Quanto all'operatività delle due clausole, mentre “la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, con lo scopo di esonerare il donatario dal conferimento del *donatum*, cosa del tutto diversa è la dispensa dall'imputazione, la quale è destinata ad operare nei confronti di altri legittimari e serve a spostare il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del *de cuius*”<sup>211</sup>.

Pertanto, stante la divergenza funzionale, la giurisprudenza ritiene che l'imputazione ex se esiga, “un'apposita manifestazione di volontà, distinta dalla dispensa dalla collazione (presumendosi, altrimenti, in difetto di indicazioni, che la donazione sia fatta in conto di legittima e solo per l'eccedenza, a valere sulla disponibile)”<sup>212</sup>.

## IX. LA COLLAZIONE VOLONTARIA NELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE

La derogabilità della disciplina della quale si è tentato, nei paragrafi che precedono, di tracciare la fisionomia, unitamente all'esclusione che essa abbia carattere servente rispetto al principio di ordine pubblico, ha costituito il grimaldello che ha permesso agli interpreti di teorizzare, a fianco della collazione c.d. legale, l'ammissibilità nel nostro ordinamento di una “collazione volontaria” o come pure è stata definita “impropria”, “anomala”, o “atipica”.

<sup>209</sup> Cass., 29 settembre 2017, n. 22911, cit.

<sup>210</sup> DI MAURO, N.: Collazione volontaria e condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 243.

<sup>211</sup> Cass., 30 maggio 2017, n. 13660, *Banca dati lus Explorer*, 2018.

<sup>212</sup> Cass., 29 settembre 2017, n. 22911, cit.

In virtù di tale figura giuridica di origine prettamente dogmatica sarebbe consentito al donante: a) di ampliare il novero soggettivo della collazione, obbligando al conferimento o all'imputazione soggetti diversi da quelli menzionati dall'art. 737 c.c. (finanche estranei al nucleo familiare); b) di estendere l'ambito oggettivo, imponendo il conferimento di legati o di liberalità per le quali la legge non prevede, o espressamente esclude, la collazione; c) di individuare le concrete modalità operative, limitando la facoltà di scelta del donatario – nel caso di bene immobile non gravato da garanzie reali – tra il conferimento in natura e l'imputazione del valore<sup>213</sup>.

Discussa è la natura giuridica della collazione volontaria: se da un lato si è sostenuto essa configuri un onere quando apposta alla donazione, il che spiegherebbe il suo carattere vincolante<sup>214</sup>, dall'altro, si è anche ipotizzato che l'obbligo collativo, imposto contestualmente all'atto liberale, funga invece da condizione risolutiva<sup>215</sup>.

Opinioni divergenti si registrano anche riguardo l'ammissibilità della collazione volontaria per testamento.

Secondo un primo orientamento, essendo, di fatto, la collazione in discorso assimilabile alla revocazione delle donazioni, la sua configurabilità contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di revocazione di cui all'art. 800 c.c., per cui andrebbe esclusa la sua liceità<sup>216</sup>.

Di contro, chi attribuisce alla collazione *de qua* la natura di legato volontario, osserva che il donatario ha sempre la facoltà di far salva la donazione optando per la rinuncia all'eredità, onde nulla osta alla sua apposizione all'interno del testamento<sup>217</sup>.

Sulla scia di tale impostazione parte della dottrina ha inoltre teorizzato l'estensibilità della collazione anche a tutti gli altri legati. Come osservato, però, questa ricostruzione sarebbe del tutto inutile dal momento che l'effetto della collazione si risolverebbe nella riconduzione del bene donato alla massa con conseguente confusione del legato con gli altri beni dell'asse.

213 Cass., 2 gennaio 1997, n. 1, cit., che espressamente ammette la derogabilità, sotto il profilo oggettivo, delle norme in tema di collazione; Cass., 10 febbraio 2006, n. 3013, cit., che ammette la derogabilità delle norme in tema di collazione anche riguardo al profilo soggettivo.

214 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., p. 187.

215 CIATTI, A.: *Della collazione*, 215; AZZARITI, G.: *La divisione*, cit., p. 400.

216 SICLARI, R.: "La collazione", cit., p. 248.

217 ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., pp.187-188; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 727; FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: *Della divisione*, cit., p. 445; FORCHIELLI, P.: *La collazione*, cit., p. 237; Id.: *Collazione*, cit., p. 3.

Per evitare tale inconveniente si è allora avanzata l'ipotesi che il legato non rientri nella comunione ereditaria, ma, al contrario, per effetto della volontà del disponente, il suo valore vada imputato alla quota del donatario al momento della divisione<sup>218</sup>.

Ciò premesso, a ben vedere, può osservarsi che sul piano effettuale anche la fattispecie in esame, alla stregua della dispensa, è indubbiamente finalizzata alla regolamentazione della futura successione, tant'è che solamente alla morte del donante (che ne costituisce la causa) tali disposizioni diventano efficaci.

È possibile allora ritenere che anche la collazione volontaria sia funzionalmente un atto *mortis causa*, che può eccezionalmente assumere anche la struttura di un negozio *inter vivos*, revocabile dal donante, analogamente a quanto detto per la dispensa, fino all'ultimo istante della sua vita.

Chiarita, dunque, la natura giuridica della collazione in esame, meritano una più scrupolosa attenzione i confini entro i quali deve mantenersi la libertà del donante.

L'istituto esaminato, infatti – il quale, come si è inteso, a differenza della dispensa, sovente impone anziché escludere l'operare della collazione – non ha trovato sempre concordi dottrina e giurisprudenza specie nelle ipotesi in cui a venire in rilievo è stato il carattere derogabile di norme poste a presidio di interessi superiori.

Laddove, esemplificando, v'è chi ritiene ammissibile la collazione per volontà del donante finanche dei beni indicati all'art. 742 c.c.<sup>219</sup>, allo stesso tempo v'è chi nega l'assoggettabilità di tali elargizioni alla relativa disciplina, evidenziando la carenza in quest'ultime del carattere liberale<sup>220</sup>.

Ciò che è certo, tuttavia, è che non può trarsi dal carattere dispositivo della disciplina in discorso la libertà di ampliare in modo eccessivo il novero delle prestazioni astrattamente deducibili ad oggetto dell'obbligazione.

La derogabilità di una norma, infatti, come puntualmente osservato “è il risultato non di una mera interpretazione grammaticale e letterale della singola norma, ma di una complessa interpretazione, la quale tiene conto dell'interesse e del valore tutelati dalla disposizione, della intensità della sua rilevanza e delle

218 Cicu, A.: La divisione ereditaria, cit., p.169.

219 *Ibidem*.

220 Trib. Pescara, 18 febbraio 1960, *Foro it.*, 1962, I, c. 169; Trib. Palermo, 8 agosto 1958, *Foro sic.*, 1951, p. 56 ss.; in dottrina, v. SICLARI, R.: *La collazione*, cit., p. 130 ss.



garanzie richieste affinché sia concesso ai soggetti il potere di stabilire da sé le regole applicabili alle proprie vicende<sup>221</sup>.

È la prospettiva assiologica, dunque, a venire in rilievo.

Ed allora, pur potendosi senz'altro convenire con l'impostazione che trae la legittimazione della collazione volontaria dalla dispositività della disciplina codicistica, in uno con la necessaria preminenza della volontà testamentaria, è tuttavia opportuno circoscrivere, mediante una lettura adeguatrice, l'operatività del predetto istituto, sì da scongiurare un'interpretazione che si ponga in contrasto con principi superiori dell'ordinamento<sup>222</sup>.

È nella Costituzione e nel diritto dell'Unione Europea, infatti, che vanno ravvisati i valori, cui l'interprete deve fare riferimento per tentare di ricondurre nell'alveo della ragionevolezza le norme che *prima facie* si pongono in contrasto con l'assiologia ordinamentale<sup>223</sup>.

Così ragionando, pertanto, proponendo in questa sede un'esemplificazione, se appare irragionevole, nella generalità dei casi, l'imposizione della collazione per le erogazioni (corredo nuziale, quanto pagato per l'istruzione artistica e professionale dell'erede) e le spese (di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per la malattia) di cui all'art. 742 c.c., poiché si porrebbe in tensione con il principio di solidarietà costituzionale (art. 3 Cost.), da un lato, e con il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.)<sup>224</sup>, dall'altro, del tutto ragionevole invece sarebbe l'estensione della collazione al figlio mai riconosciuto, la cui posizione patrimoniale rispetto agli altri figli sia stata *in toto* uniformata dal *de cuius* mediante donazioni.

Allo stesso modo, conforme a ragionevolezza, giacché in piena concordanza con il dettato costituzionale, è il pensiero di quella giurisprudenza che tende ad escludere la possibilità che il *de cuius* imponga al beneficiario della liberalità le modalità di attuazione della collazione; a tal riguardo, infatti la Corte di legittimità, in continuità con la giurisprudenza più risalente, ha ribadito che "il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo

221 Così, lucidamente, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 248.

222 PERLINGIERI, P.: *Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, cit., p. I ss., ora in Id.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 374 ss.; sull'interpretazione adeguatrice v. anche, Id.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Napoli, 2010, pp. 198, 305, nota 992.

223 Sul principio di ragionevolezza, v. PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit.; v. anche, PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit.; con riferimento più specifico alla tutela risarcitoria, Id.: "L'art. 2059 uno e bino", cit., p. 775 ss., nonché, in termini generali, Id.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., *passim*.

224 DEPLANO, S.: "La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente", cit., p. 429.

vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione a conferire l'immobile in natura o attuare la collazione per imputazione<sup>225</sup>.

Peraltro, potrebbe adombrarsi il sospetto che l'imposizione del conferimento in natura di un bene immobile rischi di entrare in conflitto, oltre che con il principio di eguaglianza e con lo statuto della proprietà, così come risultante dall'art. 42 Cost., nonché dalle norme sovranazionali (art. I, protocollo addizionale, C.e.d.u. e art. 17 della Carta Nizza), anche, e soprattutto, con interessi di rango primario quale, ad esempio, l'interesse della prole, quando il bene oggetto della liberalità sia stato adibito a casa coniugale<sup>226</sup>.

Da una sintesi delle suddette considerazioni, quindi, se si converrà con quanto sopra detto, senz'altro legittimo si riterrà il superamento, per volontà del donatario, dei limiti imposti dalla legge, purché non si consenta all'autonomia privata di oltrepassare i "controlimiti" costituzionali e convenzionali.

---

225 Cass., 20 marzo 2015, n. 5659, *Banca dati lus Explorer*, 2018; vedi, anche, App. Roma, 22 maggio 2012, *Notariato*, 2012, p. 658; Cass., 4 agosto 1982, n. 4381, cit.; Cass., 1980, n. 1521, [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it); Cass., 9 marzo 1979, n. 1481, *ivi*; dottrina v. CARNEVALI, U.: *Collazione*, cit., p. 477. Per l'ammissibilità dell'imposizione della collazione in natura, v. Cass., 26 marzo 1973, n. 836, cit.

226 FREZZA, G.: *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, *passim*; Id.: *Casa familiare*, in FERRANDO, G.-FORTINO, M.-RUSCELLO, F. (a cura di): *Famiglia e matrimonio*, I, 2, *Tratt. dir. fam. Zatti*, Milano, 2002; CARAPEZZA FIGLIA, G.-DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "Interesse rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana", *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 267. Per alcune considerazioni sulla tutela del diritto abitativo del minore, cfr. PETTA, C.: "La tutela del diritto abitativo del minore in mancanza del provvedimento provvisorio di assegnazione della casa familiare", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 145 ss.; in tema di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, v. VIRGADAMO, P.: "Opponibilità ai terzi del provvedimento assegnativo della casa familiare e affidamento condiviso", *ivi*, 2008, p. 1598.

## BIBLIOGRAFÍA

ABELLO, L.: "Contributo alla teoria della collazione, (La presunzione della volontà del defunto nelle successioni testamentarie in ordine alla collazione)", *Giur. it.*, 1896, IV, p. 388.

ALBANESE, A.: *Della collazione. Del pagamento dei debiti (artt. 737-756)*, *Comm. Schlesinger*, Milano, 2009, p. 6.

ALBANESE, A.: *La collazione, Tratt. Bonilini*, IV, *Comunione e divisione ereditaria*, 2009, p. 420 ss.

ALLARA, M.: *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957.

AMADIO, G.: "Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione)", *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari*, 2000, p. 72.

AMADIO, G.: *La collazione delle liberalità, Tratt. Lipari-Rescigno*, coordinato da ZOPPINI, II, I, Milano, 2009, p. 309.

ANDREOLI, G.: *Contributo alla teoria della collazione delle donazioni*, Milano, 1942.

ANDRINI, M.C.: "La collazione", RESCIGNO, P. (a cura di): *Successioni e donazioni*, II, Padova, 1994.

ARANGIO RUIZ, V.: *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1978.

AULETTA, T.: "La filiazione derivante da incesto", BIANCA, C.M. (a cura di): *La riforma della filiazione*, Padova, 2015.

AULETTA, T.: *Artt. 167-171, Il fondo patrimoniale, Comm. Schlesinger*, Milano, 2001.

AZZARITI, G.: "Dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.", *Giur. it.*, 1978, I, I, p. 648.

AZZARITI, G.: "Diseredazione ed esclusione di eredi", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1968, p. 1200.

AZZARITI, G.: "La imputazione quale modo di esecuzione della collazione", *Giust. civ.*, 1973, IV, p. 68.

AZZARITI, G.: "Somma erogata per l'acquisto di un immobile intestato a soggetto diverso dall'acquirente e collazione", *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 613.

AZZARITI, G.: *La divisione, in Tratt. Rescigno*, VI, 2, Torino, 1997, p. 431.

- AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990.
- AZZARITI, G.: *Successione dei legittimari e dei legittimi*, Torino, 1975.
- BALBI, G.: "Liberalità e donazione", in *Riv. dir. comm.*, 1948.
- BANDIERA, F.M.: "Sulla validità della 'Diseredazione'", *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 402.
- BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947.
- BARBA, V.: "La dispensa da collazione", *Dir. succ. fam.*, 2016.
- BARBARO, S.T.: *La costituzione testamentaria di patrimoni separati*, Napoli, 2017.
- BARBERO, D.: "Natura giuridica dell'indegnità a succedere", *Foro pad.*, 1950, p. 843.
- BARBERO, D.: *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1962, p. 975.
- BARILLARO, D.: *Delle persone e della famiglia*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, p. 376.
- BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Ristampa della scuola di specializzazione in diritto civile dell'università di Camerino, Napoli 2002.
- BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005.
- BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2.1. La famiglia*, Milano, 2014.
- BIANCA, C.M.: *Diritto Civile. 2.2. Le successioni*, Milano, 2015.
- BILÒ, G.: "Della collazione", *Codice delle successioni e donazioni*, in SESTA, M. (a cura di): Milano, 2011, p. 1736;
- BIN, M.: *La diseredazione – Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966.
- BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti*, Napoli, 198.
- BONILINI, G.: *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995.
- BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 1966.
- BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2003.
- BURDESE, A.: *La divisione ereditaria*, in *Tratt. Vassalli*, XII, 5, 1980, p. 273.

BUSANI, A.: "Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi", *Vita notar*, 2001, p. 1242 ss.

CAPOZZI, G.-AUCIELLO, A.: *Successioni e donazioni. Casistica*, Milano, 2004.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, 2002.

CARAPEZZA FIGLIA, G.-DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "Interesse rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana", *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 267.

CARAPEZZA FIGLIA, G.-SAJEVA, S.: "Responsabilità civile e tutela ragionevole ed effettiva degli interessi", PERLINGIERI, G.-FACHECHI, A. (a cura di): *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, *Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*, Napoli, 2017.

CARBONE, C.: "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima", in *Dig.*, XVII, Torino, 1998, p. 623.

CAREDDA, V.: "Collazione volontaria: ammissibilità e limiti", *Riv. giur. sarda*, 1997, p. 608 ss.

CARIOTA FERRARA, L.: "In tema di collazione", *Dir. giur.*, 1977, p. 482 ss.

CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte. Parte Generale*, Napoli, 1977.

CARNEVALI, U.: "Collazione", in *Dig.*, II, Torino, 1988, p. 472.

CARRESI, F.: *Commento agli artt. 167-176 c.c.*, CIAN, G.-OPPO, G.-TRABUCCHI, A. (a cura di): *Comm. dir. Ital. Fam.*, III, Padova, 1992, p. 43 ss.

CARUSI, P.: *Le divisioni*, Torino, 1978.

CASULLI, V.R.: "Fondamento, funzione e struttura della collazione: l'avocazione allo stato dei beni donati", in *Foro it.*, I, 1971, c. 2354.

CASULLI, V.R.: "Collazione delle donazioni", *Noviss. dig. it.*, Torino, 1959, vol. III, p. 453 ss.

CATAUDELLA, A.: "Donazione e liberalità", in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, 1998.

CATTANEO, G.: *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, Successioni, Tratt. Rescigno, 5, I, Torino, 1982.

CAUTADELLA, A.: *Successioni e donazioni. La donazione*, Tratt. Bessone, V, Torino, 2007.

CHECCHINI, A.: "Liberalità", in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 5.

CHIRONI, G.P.: *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice Civile*, Cagliari, 1881.

CIAN, G.-CASAROTTO, G.: "Fondo patrimoniale della famiglia", *Noviss. dig. it., Appendice*, III, Torino, 1982, p. 825.

CIATTI, A.: *Della collazione*, in *Comm. Gabrielli*, 3, Torino, 2010, p. 209.

CIATTI, A.: "Il fondo patrimoniale", in CALVO R.-CIATTI, A. (a cura di): *I contratti di destinazione patrimoniale*, AA.Vv., *Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO, P. ed E. GABRIELLI, XIX, Torino, 2014, p. 84 ss.

CIATTI, A.: *La collazione*, in CALVO-PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, II, 2013, p. 1381 ss.

CIATTI, A.: *Lo status familiae*, in *Famiglia e minori*, Torino, 2010, p. 1 ss.

CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1961.

CICU, A.: *Il concetto di "status"*, AA. Vv., *Studi giuridici in onore di Vincenzo Simonelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli, 1917.

CICU, A.: *La divisione ereditaria*, Milano, 1946.

CICU, A.: *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943.

CIPRIANI, N.: "Collazione del denaro e illegittimità dell'art. 751 c.c.", in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 3.

CORONA, M.: "La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione", *Riv. Notar.*, 1992, p. 505.

CORSI, F.: *"Il regime patrimoniale della famiglia. Le convenzioni matrimoniali. Famiglia e impresa"*, Tratt. Cicu-Messineo, VI, II, 2, Milano 1984.

COVIELLO, N.: "De' giudicati di stato", *Arch. giur.*, 1891, p. 188.

COVIELLO, N.: *Delle successioni. Parte generale*, Napoli, 1935.

CRISCUOLI, G.: *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1980.

CUFFARO, V.: *Successioni per causa di morte: Esperienze e argomenti*, Torino, 2015.

D'ONOFRIO, P.: *Della divisione, Comm. D'Amelio-Finzi*, Firenze, 1941.

DE RUGGERO, R.-MAROI, F.: *Istituzioni di diritto privato*, Milano-Messina, 1950.

DEGNI, F.: *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, III, Padova, 1937.

DEGNI, G.: "Imputazione e collazione", *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1899.

DEPLANO, S.: "La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia del disponente", *Dir. succ. fam.*, Napoli, 2016, p. 405.

DI MAURO, N.-VOLPE, F.: "Formazione delle quote e collazione", IACCARINO, G. (a cura di): *Successioni e donazioni*, Torino, 2017, p. 1727.

DI MAURO, N.: "Autonomia privata e collazione", *Riv. Notar.*, I, 2013, p. 15 ss.

DI MAURO, N.: "Collazione volontaria e condizione di non impugnare il testamento", *Giust. civ.*, 1997, I, p. 1323 ss.

DI MAURO, N.: *Profili della collazione delle liberalità e dell'imputazione dei debiti*, Bari, 2012.

EMILIOZZI, E.A.: "Relazione coniugale putativa e successione familiare", *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 161.

FERRI, L.: "Degli atti dello stato civile", *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1973.

FERRI, L.: "Dei legittimari (artt. 536-564)", *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, p. 13.

FORCHIELLI, P.-ANGELONI, F.: "Della divisione, (artt. 713-768)", *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2000.

FORCHIELLI, P.: *La collazione*, Padova, 1960.

FORCHIELLI, P.: "Collazione", in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 58.

FREZZA, G.: "Appunti e spunti sull'art. 540, comma 2, c.c.", *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 966.

FREZZA, G.: *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004.

FREZZA, G.: "Casa familiare", FERRANDO, G.-FORTINO, M.-RUSCELLO, F. (a cura di): *Famiglia e matrimonio*, I, 2, *Tratt. dir. fam. Zatti*, Milano, 2002.

FUSARO, A.: "Costituzione del fondo patrimoniale", *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010.

FUSARO, A.: "Il regime patrimoniale della famiglia", *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da GALGANO, Padova, 1990, p. 118 ss.

GABRIELLI, G.: "Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari", *Riv. dir. civ.*, 2007, III, p. 328.

GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", *Enc. dir.*, XXXIII, 1982, Milano, p. 293 ss.

GALGANO, F.: *Diritto civile e commerciale, IV, La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti. Il fallimento*, Padova, 1933.

GATT, L.: "La liberalità", *Studi di diritto privato*, diretto da BUSNELLI-PATTI-SCALISI-ZATTI, XIII, Torino, I, 2002.

GATT, L.: "Onerosità, gratuità, liberalità", in FICARI, V.-MASTROIACOVO, V. (a cura di): *Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari*, Torino, 2014.

GAZZARA, G.: "Collazione", in *Enc. dir.*, 1960, VII, p. 331.

GAZZONI, F.: "Babbo natale e l'obbligo di dare", *Giust. civ.*, 1991, I, 2896 ss.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2017.

GIALANELLA, V.: "Della collazione", Art. 737, PERLINGIERI, G.-CARAPEZZA FIGLIA, G. (a cura di): *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Aggiornamento, Napoli, 2016.

GIANOLA, A.: *Atto gratuito, atto liberale*, Milano, 2002.

GIORGIANNI, M.: *La dichiarazione di morte presunta*, Milano, 1943.



GRASSETTI, L.C.: "Delle successioni legittime", *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, 1941.

GROSSO, G.-BURDESE, A.: *Le successioni. Parte generale, Tratt. Vassalli*, XII, Torino, 1977.

GUARINO, A.: *Collatio Bonorum*, Roma, 1937.

JANNUZZI, A.: *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 1990.

JEMOLO, A.C.: "Lo "spirito di liberalità" (riflessioni su una nozione istituzionale)", *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Torino, 1960, II, p. 977 ss.

LA BATTAGLIA, L.: "La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale", [www.notaiforlirimini.com](http://www.notaiforlirimini.com).

LIPARI, N.: *Spirito di liberalità e spirito di solidarietà*, Milano, 1998.

LONGO, G.E.: "Collazione" (dir. rom.), *Enc. dir.*, VII, 1960.

LUSIGNOLI, A.: "Sul fondamento della collazione", *Arch. giur.*, 1893, p. 129.

MANZINI, C.: "Il contratto gratuito atipico", *Contr. e Impr.*, 1986, p. 909 ss.

MELLUCCI, P.: *Trattato teorico pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, Torino, 1880, p. 43.

MENGGONI, L.: *Delle successioni legittime, Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985.

MENGGONI, L.: *La divisione testamentaria*, Milano, 1950.

MENGGONI, L.: *Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, Tratt. Cicu-Messineo*, continuato da MENGGONI, L.: Milano, 1999

MESSINEO, F.: "Gli errori di una critica", *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 454.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962.

MIGLIACCIO, E.: "Collazione, imputazione e preterizione divisoria", *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 86 ss.

MORELLI, M.R.: *La comunione e la divisione ereditaria, Giur. sist. dir. civ. comm.*, Torino, 1998, II, p. 376.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il contratto gratuito a scopo di beneficenza", *Giust. civ.*, 2000, II, p. 190.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, Milano, 1998.

MOSCATI, E.: *La capacità a succedere – L'indegnità*, in *Tratt. Rescigno*, 1997.

NAVARRETTA, E.: *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000.

NICOLÒ, R.: *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934.

PACIFICI MAZZONI, E.: *Delle successioni. Istituzioni di diritto civile italiano*, VI, 2, Torino, 1827.

PALAZZO, A.: "Gratuità e attuazione degli interessi", ID. e MAZZARESE, S. (a cura di): *I contratti gratuiti, Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO, P. ed GABRIELLI, E., X, Torino, 2008.

PALAZZO, A.: *Atti gratuiti e donazioni, Tratt. Sacco*, II, Torino, 2000.

PALAZZO, A.: *Gratuità strumentale e donazioni indirette, Tratt. succ. e don.*, diretto da BONILINI, VI, Milano, 2009.

PALAZZO, A.: *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1996.

PALAZZO, A.: *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2000.

PANZANI, L.: "Fondo patrimoniale, trust, patto di famiglia, patrimoni destinati, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed azioni a tutela dei creditori", *Il Nuovo dir. delle Soc.*, 2012, p. 9 ss.

PERLINGIERI P.: *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2017.

PERLINGIERI, G.-FACHECHI, A. (a cura di): *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, *Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*, Napoli, 2017.

PERLINGIERI, G.: "*Heredis institutio ex re certa*, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2011, p. 459.

PERLINGIERI, G.: "L'acquisto dell'eredità", CALVO-G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008.

PERLINGIERI, G.: "*L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*", Napoli, 2013.

PERLINGIERI, G.: "La collazione per imputazione e il criterio di stima "al tempo dell'aperta successione". *La collazione d'azienda*", *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85.

PERLINGIERI, G.: "La diseredazione nel pensiero di Alberto Trabucchi", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 21 ss.

PERLINGIERI, P.: "Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice", *Id.*: *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 374 ss.

PERLINGIERI, P.: "L'art. 2059 uno e bino", *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 775 ss.

PERLINGIERI, P.: "Sulla costituzione di fondo patrimoniale su 'beni futuri'", *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 265.

PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e proporzionalità nei contratti", *Id.*: *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 443 ss.

PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Napoli, 2010.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1982.

PETTA, C.: "La tutela del diritto abitativo del minore in mancanza del provvedimento provvisorio di assegnazione della casa familiare", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 145 ss.

PIOLA, E.: "Successione, Rapporti giuridici tra coeredi", *Noviss. Dig. It.*, XXII, Torino, 1902, p. 518.

POLACCO, V.: *Delle successioni*, Milano-Roma, 1937, p. 352 ss.

PORCELLI, G.: "Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi", *Notariato*, 2002, I, p. 49 ss.

PORCELLI, G.: "Diseredazione", *Il Diritto. Enc. giur. de Il Sole 24 ore*, V, Milano, 2007.

PORRELLO, V.: "La clausola di diseredazione", *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 980 ss.

QUADRI, R.: "Fondo patrimoniale", *Enc. giur. Treccani*, XVI, 2008.

RANELLETTI, E.: *Massa ereditaria*, Milano, 1908, p. 25.

RESCIGNO, P.: "Recensione a Bin, La diseredazione", *Riv. dir. civ.*, 1969, p. 95 ss.

RESCIGNO, P.: *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952.

RUSO, D.: *La diseredazione*, Torino, 1998.

SACCO, R.: "Se il figlio della moglie del dichiarato morto presunto, il quale sia stato concepito tra la data della morte presunta e la data della dichiarazione nasca legittimo", *Foro pad.*, 1950, p. 1199.

SACCO, R.: *Il contratto*, Tratt. Rescigno, X, Torino, 1995, p. 550.

SALIS, L.: "L'indegnità a succedere", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, p. 933.

SANDULLI, M.: *Gratuità dell'attribuzione e revocatoria fallimentare*, Napoli, 1976.

SANFILIPPO, C.: *Istituzioni di diritto romano*, Soveria Manelli, 2002.

SANTORO PASSARELLI, F.: "Status familiae", *Studi urbinati*, Urbino, 1947-1948.

SANTORO PASSARELLI, F.: "Vocazione legale e testamentaria", *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 196 ss.

SANTORO PASSARELLI, F.: *Appunti sulle successioni legittime*, Roma, 1930.

SCHLESINGER, P.: "Successione" (diritto civile). Parte generale, *Noviss. Dig. It.*, XVIII, Torino, 1971.

SCOZZAFAVA, O.T.: "La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo", *Riv. dir. civ.*, 1980, II, p. 68.

SGROI, V.: "Morte presunta" (dir. civ.), *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 110.

SICLARI, R.: "La collazione", RESCIGNO, P. (a cura di): *Trattato breve delle successioni e donazioni*, 2° ed., II, Padova, 2010.

SICLARI, R.: "Art. 737", G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II, Napoli, 2010, p. 668 ss.

STELLA RICHTER, G.: "Effetti della dichiarazione di assenza e di morte presunta sulle presunzioni di concepimento in matrimonio e di paternità", *Foro pad.*, 1953, p. 294.

STOLFI, G.: "Sulla figura del legittimario", *Giur. it.*, 1968, IV, p. 76.

TRABUCCHI, A.: "Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione", *Giur. it.*, 1955, p. 279.

VILLANI, V.: "Brevi note sulla distinzione tra donazione e negozio gratuito", *Giur. it.*, 1998, I, p. 2019 ss.

VIRGADAMO, P., "Ripudio islamico e contrarietà all'ordine pubblico tra unitarietà del limite e corretta individuazione dei principi", *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 353.

VIRGADAMO, P.: "Opponibilità ai terzi del provvedimento assegnativo della casa familiare e affidamento condiviso", *Dir. fam. pers.* 2008, p. 1598.

VISALLI, N.: *La collazione*, Padova, 1988.

VISMARA, G.: "Collazione" (dir. interm.), *Enc. dir.*, VII, 1960, p. 323.

ZACCARIA, A.: "La collazione delle partecipazioni sociali diverse dalle azioni", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 418.

